

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Anedda Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	76
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033);		Ayala Giuseppe (gruppo misto)	84, 85, 86
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759);		Azzano Cantarutti Luca (gruppo lega nord)	77, 95, 100
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988);		Baresi Eugenio (gruppo CCD)	82, 101, 107
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005);		Bindi Rosy (gruppo PPI)	97, 102, 105
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007);		Bongiorno Sebastiano (gruppo progressisti-federativo)	73, 89
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203) ...	71	Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo)	83, 89, 97, 103, 104
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	71, 73, 76	Broglia Gian Piero (gruppo misto)	88, 90, 91, 92
	82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91	Contestabile Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	90, 97, 98
	92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101		100, 101, 102, 104, 106, 107
	102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112	Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	87, 89, 90, 91, 92
			95, 97, 100, 101, 102, 103, 111
		Di Lello Finuoli Giuseppe (gruppo progressisti-federativo)	73, 89, 90, 91
		Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	79, 88, 90
			93, 94, 99, 105, 111

XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1994

PAG.	PAG.
Foresti Puccio (gruppo alleanza nazionale-MSI) 72, 81, 82, 84, 88, 101	Rossi Luigi (gruppo lega nord) 79
Garra Giacomo (gruppo forza Italia) 83, 84, 91	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) 72, 73, 95, 98, 101
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .. 86, 89, 92, 100, 106, 110	Stajano Ernesto (gruppo misto) 74, 76 89, 91, 98, 103, 104
Lazzati Marcello (gruppo lega nord) ... 95, 101 102, 104, 109	Sostituzioni:
Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale-MSI) 89, 100, 101, 107	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> 88
Mirone Antonino (gruppo misto) 91	Sulla pubblicità dei lavori:
Neri Sebastiano (gruppo alleanza nazionale-MSI) 97, 98, 100, 107	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> 71
Novi Emiddio (gruppo forza Italia) 87, 110, 111	ALLEGATI:
Paggini Roberto (gruppo misto) ... 78, 89, 99, 102	Allegato 1: articoli 4, 5, 6 e 7 del testo unificato 113
	Allegato 2: emendamenti presentati agli articoli 4, 5, 6 e 7 del testo unificato 117

La seduta comincia alle 10,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033); e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (739); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005); Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 3 del testo unificato, pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari* del 18 ottobre.

Avverto che gli emendamenti relativi all'articolo 3 (già pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta precedente), saranno votati in linea di principio, perché su molti di essi è necessario acquisire il parere della I Commissione per gli aspetti di legittimità costituzionale (è evidente che soltanto gli emendamenti approvati verranno inviati per il parere alla suddetta Commissione).

Comunico infine che l'onorevole Della Valle in questo momento è impegnato a presiedere l'Assemblea e non può partecipare ai lavori della Commissione; pertanto, in attesa del suo arrivo, lo sostituirò provvisoriamente nella qualità di relatore.

Oggi proseguiamo la discussione del testo unificato degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno. Informo i colleghi che possono intervenire una sola volta

per illustrare i propri emendamenti e quelli degli altri.

Ricordo infine che articoli ed emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'emendamento Fragalà e Broglia 3.17.

PUCCIO FORESTIERE. Signor presidente, faccio miei gli emendamenti Fragalà e Broglia 3.17, 3.16 e 3.18.

SCERMINO FELICE. Intervengo brevemente per illustrare le ragioni che ci hanno indotto a presentare i nostri emendamenti e i motivi che li giustificano.

In merito all'emendamento Finocchiaro Fidelbo e Grimaldi 3.3, lettera a), ritengo essenziale che la formulazione riguardante le esigenze per il compimento di atti di indagini relative sia sostituita dalla formulazione, che era poi quella originaria, che fa riferimento alle esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede. Mi sembra giusto e corretto prevedere una limitazione delle indagini, che non possono che essere relative ai fatti per i quali si procede, una limitazione che non figurava nella precedente formulazione del codice. Quando si parla di compimento di singoli atti di indagine si inserisce una oggettiva situazione di pericolo per lo sviluppo degli accertamenti coperti dal segreto. Sarebbe necessario che l'ordinanza di custodia cautelare contenesse l'indicazione precisa dei singoli atti di indagine da compiere, la cui mancanza nuoce oggettivamente, e in modo notevole, all'esigenza dell'accertamento della verità, creando una *discovery* con riferimento ad atti ancora da assumere, fatto alquanto pericoloso e - ripeto - da evitare.

Per quanto riguarda le situazioni di pericolo riteniamo necessario, riflettendo sulla formulazione proposta, eliminare il riferimento all'attualità del pericolo, perché una interpretazione puntigliosa di essa costringerebbe ad emarginare dai provvedimenti di custodia cautelare ogni situazione che offrisse un pericolo, sia pure non contestuale, al momento della richie-

sta e della emissione del provvedimento, ma che potrebbe verificarsi di lì a poco. Per esempio, se in una intercettazione telefonica, il pubblico ministero o un qualunque investigatore, riceversero, accertassero o ascoltassero la concertazione di un attentato da compiere nei successivi dieci, venti o trenta giorni non ricorrerebbe l'estremo dell'attualità del pericolo. Questo è un esempio macroscopico che dà l'idea della pericolosità di tale indicazione; l'importante è che il pericolo esista e sia concreto, anche perché esso deve riguardare l'acquisizione della prova. Per esempio, il pericolo potrebbe riguardare una concertazione relativa ad un intervento da esplicare in un momento successivo su un determinato testimone. Quindi, il pericolo dell'acquisizione della prova esiste, è reale ed è concreto, solo che, come nell'esempio citato, il pericolo esisterebbe in un momento non strettamente connesso con quello dell'emissione del provvedimento; ciò si tradurrebbe in una limitazione ingiustificata della tutela e della genuinità della prova, che non ritengo sia possibile accettare.

Per quanto riguarda l'eliminazione delle parole « a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179, comma 2 », valgono tutte le considerazioni che già sono state svolte in seno al Comitato ristretto. L'emendamento Finocchiaro Fidelbo e Grimaldi 3.5 eviterebbe riflessi alquanto discutibili, equivoci ed ambigui sul potere del giudice del riesame di intervenire anche nel merito, di sostituire i propri apprezzamenti e di integrare il provvedimento di custodia cautelare con una motivazione che renda adeguata la misura restrittiva disposta dal giudice dell'indagine preliminare. La specificazione, invece, comporterebbe un problema gratuito, ossia quello di dover confiscare un potere, che è pacificamente riconosciuto al tribunale del riesame; ciò, fra l'altro, corrisponderebbe ad una giustizia sostanziale fondamentale, di cui ci dobbiamo preoccupare. Per esempio, se per una svista del giudice delle indagini preliminari l'ordinanza di custodia cautelare non dovesse contenere un riferimento a circostanze

concrete, che in effetti esistono e sono reali, non vedo perché il tribunale del riesame non possa, così come avviene in base all'attuale disciplina, procedere ad una integrazione della motivazione, là dove essa sia sorretta dalle risultanze processuali già acquisite. Per questa ragione ne proponiamo la soppressione.

In ordine all'abbassamento del limite della pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni - com'è attualmente previsto alla lettera *c*) del testo unificato - mi rimetto alla valutazione della Commissione, non avendo alcuna considerazione particolare da formulare. Nonostante l'indicazione di cinque anni escluda una serie di reati (per esempio quelli previsti dagli articoli 318 e 322) è stato proposto tale limite - che potrà anche essere ridotto a quattro anni, il che dimostra la massima apertura del gruppo al quale appartengo - per un'esigenza di prevenzione esplicitata nella stessa lettera *c*), attesa la necessità di emarginare la pericolosità sociale di determinati soggetti.

L'ordinanza di custodia cautelare per reati che comportano una pena inferiore a questi limiti edittali, viene emessa in base ad esigenze di cautela processuale, non sociale. Per tali ragioni abbiamo ritenuto accettabile il limite non inferiore nel massimo a cinque anni, fatta salva la diversa opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Scermino, le ricordo che era stato formulato un invito al ritiro. Lo accoglie?

FELICE SCERMINO. No, signor presidente.

SEBASTIANO BONGIORNO. Signor presidente, constato con piacere che sull'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1 del testo unificato si registra una sorta di trasversalità tecnica - che io definirei convergenza trasversale e tecnica - per procedere alla sua soppressione: infatti, in tale direzione si muovono gli identici emendamenti Ayala 3.2, Pecoraro Scanio 3.8 e Mirone 3.12.

Rilevo che in materia la tecnica della normazione è forse più pregnante che in altri testi legislativi. In proposito, permettetemi di ricordare il parere favorevole espresso dalla I Commissione, presieduta dall'onorevole Selva, secondo la quale - leggo testualmente - « sarebbe opportuno evitare che nella legge vengano scritti i principi assolutamente acquisiti che attribuirebbero alla stessa una portata inutilmente contingente e polemica ».

Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta emendativa dell'onorevole Saraceni 3.7 - voglio essere d'accordo con lui per una volta - tendente a proporre la soppressione del riferimento alla persona sottoposta alle indagini che costituisce una ripetizione, una superfetazione, poiché nell'ambito della stessa lettera *c*) si fa riferimento anche all'imputato, il che rende incoerente l'inciso medesimo. Ciò è tanto più vero se si osserva che la lettera *b*) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, che non abbiamo novellato, parla esclusivamente di imputato. Se non si procedesse alla soppressione dell'inciso dunque si stabilirebbe una sorta di incoerenza semantica, in base alla quale a distanza di due righe ci si riferisce una volta all'imputato, un'altra alla persona sottoposta alle indagini. Ribadisco, pertanto, l'opportunità di provvedere alla soppressione dell'inciso non foss'altro che per coerenza linguistica.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Riprendendo alcuni concetti già espressi dai colleghi che mi hanno preceduto, mi soffermerò in particolare sull'emendamento 3.3 di cui sono firmatario.

Premesso che il garantismo deve costituire l'obiettivo da raggiungere, bisogna prevedere correttivi all'articolo 274 del codice di procedura penale in grado di tutelare l'imputato senza scardinare o stravolgere il sistema. La locuzione « quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine » (di cui al testo unificato) costringe il pubblico ministero ad indicare atti specifici, cioè a scomporre l'indagine rivelando le azioni concrete. Viceversa dicendo « quando sus-

sistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative » - che rappresenta il contenuto dell'emendamento 3.3 - il pubblico ministero indica il filone delle indagini senza essere costretto a dar conto di atti specifici.

Un altro emendamento di cui raccomandando l'approvazione è il 3.4, volto a sopprimere la parola « attuale ». Il pericolo ha sempre una proiezione futura e la sua limitazione alle situazioni attuali fa correre il rischio di incappare in sviste pericolose, posto che un pericolo dilazionato di ventiquattro ore potrebbe essere ritenuto non attuale.

Da ultimo, vorrei soffermarmi sull'emendamento 3.5. Vi invito a prestare attenzione al suo contenuto alla luce della considerazione che il nostro sistema processuale è assimilabile ad un castello di carte che crolla se gliene viene sottratta anche una sola. Attenzione! Se comminiamo una nullità assoluta non mettiamo più in grado il tribunale della libertà del riesame di integrare l'ordinanza di custodia cautelare, cosa che avviene secondo una prassi ormai consolidatissima. Con questa formulazione, dunque, annulliamo gran parte del lavoro dei tribunali del riesame.

L'altro problema che desidero evidenziare è il riferimento contenuto alla lettera c) ai precedenti giudiziari della persona sottoposta alle indagini. Credo che emerga un profilo costituzionale: non si è mai visto che si vadano a guardare i precedenti giudiziari, che poi altro non sono che i carichi pendenti. Tale riferimento dovrebbe essere pertanto soppresso.

ERNESTO STAJANO. Dico subito che alcune considerazioni svolte mi trovano sicuramente favorevole. Mi riferisco per esempio all'emendamento Ajala 3.15 tendente a sopprimere il riferimento ai precedenti giudiziari di cui alla lettera c) del comma 2 del testo unificato. Altri riferimenti in tal senso sono stati introdotti nel codice di procedura penale, ma la Corte Costituzionale si è già pronunciata su questa materia ed ha stabilito che la valutazione della personalità dell'imputato in re-

lazione a procedimenti penali in corso di svolgimento non è corretta dal punto di vista costituzionale. Ritengo dunque che senz'altro questo riferimento vada eliminato.

Sono altresì d'accordo, anche per motivi di uniformità con altre diverse disposizioni, sull'abbassamento previsto in numerosi emendamenti da 5 a 4 anni della misura della reclusione alla quale bisogna attingere il meccanismo di cui alla lettera c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

Detto questo, devo francamente dichiararmi in modo assai negativo su una serie di altri emendamenti presentati.

In particolare, viene suggerito di sostituire la formula « per il compimento di atti di indagine relativi » con le parole « attinenti alle indagini relative ». L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.3 evidentemente si riferisce ad una possibile *discovery* anticipata; questa dovrebbe essere la *ratio* anche se fino ad ora nessuno l'ha illustrata in questi termini. A mio avviso tale considerazione non è pregnante e decisiva perché nel momento in cui il pubblico ministero si determina a richiedere la custodia cautelare per una persona sottoposta ad indagini effettua una ponderazione anticipata in ordine alle esigenze della *discovery*. Con la nostra formulazione sa che se decide di disporre la cattura deve manifestare una serie di elementi d'accusa che in quel momento devono necessariamente essere esplicitati. Il magistrato naturalmente si regolerà: se riterrà che le esigenze di indagine siano tanto pregnanti con riferimento a quel soggetto da rendere indispensabile un momento di ulteriore accertamento, rinvierà questa necessaria *discovery* e provvederà ad un ulteriore approfondimento di indagini finché la materia sarà stata completamente acquisita e chiarita.

Voglio dire che non si può sacrificare l'esigenza di libertà dell'individuo ad una necessità di indagine oltre ad un certo limite. Non possiamo accettare che la vaghezza si sostituisca alla precisione, alla determinazione assoluta degli elementi di accusa nel momento in cui si va ad inci-

dere su un valore fondamentale del nostro ordinamento giuridico, ossia sulla libertà personale dell'individuo. È un problema di comparazione di valori che la Commissione in sede di Comitato ristretto ha risolto - credo su questo punto all'unanimità - nel senso di ritenere che le esigenze della *discovery*, quindi la migliore possibile strutturazione dell'indagine, vadano sacrificate in alcuni casi di fronte ad un valore di gran lunga più importante e più serio sulla base di quel che discende dai principi del nostro sistema costituzionale.

Credo pertanto che questa *fiction*, questo tentativo di rendere più imprecisa la norma nasconda in verità qualcosa di più pericoloso, la volontà in sostanza di non innovare in nulla rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 274 lettera a) del codice di procedura penale che era chiaro anche prima. Si rende necessario esplicitarlo meglio perché l'esame di centinaia, di migliaia di richieste al GIP in materia di custodia cautelare dà una sconcertante mortificante sensazione di vaghezza. Tutte le persone presenti in quest'aula hanno naturalmente approfondito la questione: credo che nessuno possa essere soddisfatto di come normalmente sono state redatte queste richieste in termini estremamente vaghi ed imprecisi. Bisogna quindi lanciare non in modo optativo, ma determinato e normativizzato un'indicazione ai magistrati nel senso che questo sistema non può essere seguito; le indicazioni devono essere specifiche, gli atti per i quali vengono motivate richieste di custodia cautelare devono essere precisamente indicati. In questo senso occorre risolvere il contrasto di esigenze e di valori che ho in precedenza delineato.

Per quanto concerne l'abolizione della prescrizione « a pena di nullità assoluta » - anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale che consente al tribunale del riesame di integrare e modificare la motivazione del provvedimento emesso dal GIP, eventualmente confermandolo e quindi accettando lo stato di custodia cautelare - il punto è stato oggetto in sede di Comitato

ristretto di una discussione che credo si sia protratta per non meno di una decina di ore. In quella sede siamo giunti alla conclusione - credo di larga maggioranza - che comunque sia necessario introdurre una sanzione di nullità assoluta. Tra l'altro, come è noto, la distinzione tra nullità assoluta e relativa in questo caso non sembra rilevante perché comunque quando viene eccepita i due concetti rimangono perfettamente equivalenti e tuttavia giustamente si è precisato parlando di nullità assoluta. Si vuole infatti sanzionare un comportamento da parte del pubblico ministero che non si adegua a quei principi di massima attenzione, di cristallina trasparenza, di assoluta chiarezza nel momento in cui va ad incidere su un valore fondamentale come la libertà personale. Se il pubblico ministero questo comportamento, questa attenzione non pone in essere, non è possibile accontentarsi del fatto che il tribunale possa essere più incisivo e più profondo nell'analisi; dobbiamo sanzionare tale comportamento, dopo di che chiaramente il pubblico ministero potrà chiedere una nuova misura. Dobbiamo introdurre una sanzione perché altrimenti introduciamo una norma *minus quam perfecta*, praticamente facciamo un lavoro inutile; confidando sull'intervento provvido e soccorritore del tribunale della libertà, ci troveremo di fronte alla possibilità che alcune prassi di neghittosità *routinière* o, in qualche raro caso, di cialtroneria abbiano a ripetersi.

Su questo punto sono estremamente puntuale e severo perché se una prescrizione procedurale non è assistita da una qualche tutela in tema di inefficacia o di nullità come nella specie si ha la certezza che non verrà rispettata. Tenuto conto proprio del disposto dell'articolo 309, non c'è alcuna certezza che possa dare i risultati per i quali una norma viene inserita nel nostro ordinamento.

Credo che con queste prese di posizione e con queste osservazioni sono andato sostanzialmente ad affrontare tutti gli emendamenti più significativi che sono stati presentati. Molti - dico la verità - mi sembrano non particolarmente pregnanti,

tanto che inviterei i rispettivi presentatori, anche per sveltire i nostri lavori, a considerare la possibilità di ritirarli; mi riferisco a molte delle proposte emendative presentate dagli amici Broglia e Fragalà ma anche da altri colleghi dell'opposizione.

La soppressione delle parole « ed attuale », per esempio, non mi sembra francamente aggiungere nulla di particolarmente significativo. Vorrei vedere che il pericolo non fosse attuale! Si può dire che la richiesta è sovrabbondante e pletorica, ma non si può negare debba essere fondata su elementi attuali, altrimenti arriviamo all'incomprensione assoluta e all'adozione di una linea del tutto inesatta, imprecisa e vaga.

Infine, alcuni emendamenti sono migliorativi, ma altri, come quello dell'onorevole Mirone che propone la soppressione delle parole « le situazioni » e « degli addebiti », contenute nell'articolo 3, del comma 1, non mi sembra particolarmente pregnante; invito pertanto il proponente a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento Neri 3.9 mi sembra che il proponente abbia preannunciato che intende ritirarlo.

PRESIDENTE. Ricordo che su di esso anche il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

ERNESTO STAJANO. Un altro problema di carattere generale, che è oggetto di numerosi emendamenti, riguarda la possibilità di eliminare la formula « persona sottoposta alle indagini o imputato », lasciando soltanto la formula « imputato ». Su questa formulazione non devo fare particolari osservazioni, salvo proporre il mantenimento soltanto della parola imputato, perché probabilmente da parte del Comitato ristretto vi è stato un eccesso di determinazione, come ho già avuto modo di segnalare. Il nostro codice di procedura penale usa promiscuamente, diciamo con tutta sincerità, senza una particolare qualificazione formale, la dizione imputato.

GIANFRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La usa sbagliando, e soltanto in talune occasioni, commettendo un palese errore.

ERNESTO STAJANO. Per cui, anche se, in generale, la formulazione non è soddisfacente, allo scopo di non alterare lo schema complessivo del codice di procedura penale e di non rendere, viceversa, necessaria una completa revisione dell'uso del termine imputato, persona sottoposta ad indagine, che dovrebbe riguardare tutto il codice, sarei dell'avviso di mantenere la formula che viene comunemente utilizzata, e cioè quella di imputato.

Sulla questione della riduzione a quattro anni ho già detto che essa è sostanzialmente condivisibile, anche per ragioni di omogeneizzazione con altre disposizioni del codice; tra l'altro questo riferimento consente - diciamo con tutta sincerità - di evitare incomprensioni. La formula adottata dal Comitato ristretto, che prevede un termine non inferiore a cinque anni, già non includeva la corruzione propria, perché per essa la pena massima è di cinque anni; dalla previsione « non inferiore » deriva, conseguentemente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la corruzione è inclusa e che può essere emesso l'ordine di custodia cautelare per fatti di corruzione propria. Quindi, che la riduzione a quattro anni non fa riferimento a questa circostanza è bene dirlo anche in Commissione, perché si evitino imprecisioni nelle comunicazioni con la stampa, come avviene talvolta. Per quanto riguarda la corruzione impropria anche il termine di quattro anni, come è noto, non vi rientra. Il problema - lo ripeto - è quello di assicurare un minimo di omogeneità con le altre disposizioni che si richiamano al termine dei quattro anni. Pertanto, mi sembra giusto che nella formulazione dell'articolo 274, lettera c), rimanga il termine di quattro anni.

GIANFRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non intervengo a nome del Governo, che ha già espresso parere favorevole sull'emenda-

mento che prevede la soppressione del termine riferito alla persona sottoposta ad indagine; quello espresso dal Governo è un parere squisitamente tecnico che viene dalla indicazione autorevolissima dell'ufficio legislativo del ministero. Personalmente, invece, mi permetto la seguente osservazione; è vero che il nostro codice in alcuni punti, per chiaro errore, usa il termine imputato quando dovrebbe usare quello di persona sottoposta alle indagini. L'ufficio legislativo del ministero, tuttavia, nell'esprimere parere favorevole ha fatto riferimento alla norma dell'articolo 61 del codice di procedura penale, che equipara le garanzie nei confronti dell'imputato a quelle date a persona sottoposta alle indagini. Mi sono permesso di osservare che l'articolo 61 è una norma di garanzia, mentre quella in questione è restrittiva; si potrebbe sostenere che all'indagato si applicano le norme di garanzia, ma non questa che non è appunto di garanzia. Inoltre, pavento - può non accadere, ma è sempre possibile - che un rigorismo formale nell'interpretazione faccia ritenere applicabile questa norma esclusivamente a colui il quale ha già acquistato la qualità di imputato, escludendo le persone sottoposte ad indagine.

In altri termini, la norma varrebbe soltanto nei confronti di coloro che sono stati già colpiti da una richiesta di rinvio a giudizio o da un precedente provvedimento di custodia cautelare. Il rischio di una interpretazione così rigoristica (potrebbe venire anche dalla suprema Corte), che dia maggior agio all'interpretazione formale piuttosto che a quella sostanziale, potrebbe creare un grave squilibrio. Ecco perché, fermo restando il parere favorevole del Governo per le ragioni che ho enunciato, a titolo personale, riterrei preferibile il mantenimento della formula in questione nei confronti anche della persona sottoposta alle indagini.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Voglio premettere e ribadire anche in questa sede che consideriamo il testo predisposto dal Comitato ristretto un buon testo; ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei

colleghi, soprattutto quelli riferiti ad alcuni emendamenti che, per le modifiche che propongono, sono particolarmente pregnanti.

Mi preoccupa quanto ha affermato l'onorevole Scermino, il quale, con riferimento alle circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta, ha dichiarato che una « svista » - ha usato proprio questo termine - del giudice per le indagini preliminari appunto nelle indicazioni di tali circostanze non dovrebbe essere penalizzata con la nullità assoluta. Davanti a un processo, come quello che è stato introdotto con il nuovo codice di procedura penale, sono previste due parti: il pubblico ministero e l'avvocato difensore, in tutto e per tutto dotato di poteri equivalenti e di diritti e doveri identici. Vorrei capire se si vuole piano piano, sull'onda di quanto stanno già facendo le corti di legittimità reintrodurre una sorta di processo inquisitorio, che ritenevamo appartenesse ormai al passato. Se una « svista » viene attribuita all'avvocato difensore non vi sono moltissime possibilità per il suo assistito di poter rimediare e confidare su chissà quali provvedimenti. Conseguentemente, se si stabilisce che esiste l'obbligo di una motivazione circostanziata sui fatti, esso deve essere osservato con diligenza, anche da parte del magistrato che procede. Al riguardo, condivido quanto ha già detto l'onorevole Stajano (che mi ha preceduto su molti degli argomenti in merito ai quali intendevo intervenire), ossia che la nullità, assoluta o relativa che sia, cambia poco, se l'avvocato difensore è diligente. Tuttavia, una sanzione deve essere prevista, altrimenti, eliminando totalmente l'obbligo per il giudice di indicare le motivazioni circostanziate sui fatti, torneremmo ad una generica motivazione in base alla quale la semplice indicazione di pericolosità consentirebbe di ottenere provvedimenti restrittivi. Prevediamo una sanzione che vincoli il magistrato ad essere diligente: non mi sembra una pretesa tale da stravolgere i criteri di giustizia.

Consentitemi di riflettere su una esigenza che, sotto un certo profilo, è giusta,

quella cioè di non anticipare eccessivamente la *discovery* dal punto di vista temporale, in altri termini la esposizione degli atti da parte del magistrato procedente.

Come ha sottolineato l'onorevole Stajano, la richiesta del provvedimento cautelare definisce uno spezzone del procedimento, ma nel momento in cui si intende limitare il bene fondamentale del cittadino, ossia la libertà personale, occorre motivare ampiamente le esigenze poste a base della richiesta di restrizione, dunque il pubblico ministero non deve temere di scoprire le proprie carte (il che si riferisce all'inciso « atti di indagine » che si vorrebbe modificare).

Attenzione deve essere prestata anche alla proposta emendativa tendente ad eliminare l'ultimo capoverso della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato recante « le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti ».

In sede di Comitato ristretto si era posto l'accento sulla necessità di rimediare ad una prassi, quasi consolidata e mai adeguatamente contrastata, che aveva suscitato non poca preoccupazione ed allarme. Non è inutile polemica come ha rilevato l'onorevole Bongiorno poc'anzi, bensì un motivo di vivissima preoccupazione scaturente dalla prassi che ha considerato, in maniera totalmente avulsa dallo spirito della norma vigente, un'esigenza rilevante ma non tale da imporre la confessione. Per esperienza personale potrei citare casi numerosi in cui l'imputato ha preferito confessare ciò di cui non era propriamente convinto piuttosto che rimanere in carcere.

Ripeto, non è una *vis* polemica, tuttavia va evidenziata un'applicazione eccessivamente estensiva delle norme in vigore, che devono essere ricondotte allo spirito originario.

In ordine al comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che sono stati oggetto delle modifiche proposte dai colleghi. I commis-

sari che mi hanno preceduto hanno ricordato come l'inciso « e giudiziari » sollevi dubbi di natura costituzionale, perciò da parte mia non vi è alcuna preclusione ad una sua eventuale soppressione.

Quanto al tema della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, occorre preliminarmente comprendere gli intendimenti della Commissione. È già stato ricordato come l'accento vada posto sulla previsione di un termine « non inferiore a cinque anni », consentendo così la richiesta del provvedimento di custodia cautelare.

Premesso che il mio gruppo non ha particolari preclusioni ad accedere alla previsione del termine di quattro anni, gradiremmo avere spiegazioni sulla filosofia ispiratrice degli emendamenti presentati in proposito.

ROBERTO PAGGINI. Signor presidente, fin dalla passata legislatura mi sono opposto all'introduzione di una normativa che « pescasse » i singoli reati. Mi sono dichiarato favorevole alla dizione « non inferiore nel massimo a cinque anni » riportata nel testo, poiché si faceva riferimento a reati di una certa gravità per i quali sono previste le intercettazioni telefoniche.

Ad un più attento esame ci si è accorti che un riferimento più pertinente è rappresentato dall'articolo 6 del testo unificato, secondo il quale la custodia cautelare può essere disposta per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

L'emendamento 3.15, di cui sono cofirmatario, sul quale sono stati espressi il parere favorevole del Governo ed una riserva positiva del relatore, ha un carattere garantista e di esso raccomando l'approvazione. La asserita incostituzionalità dell'inciso - di cui si propone la soppressione - scaturisce dall'articolo 27 della Carta costituzionale che sancisce la presunzione di non colpevolezza.

Illustrando l'emendamento Ayala 3.2, soppressivo dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato, è stata sottolineata la ridondanza di un concetto presente nel codice. Non ho sot-

toscritto l'emendamento del collega Ayala in quanto, a mio avviso, anche le espressioni apparentemente ridondanti possono rivelarsi utili per evitare formule di stile. Spesso si dice che vi è pericolo di inquinamento! È vero che in una motivazione il rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni non verrà considerato alla stregua di un pericolo, è altrettanto vero — lo ribadisco — che le espressioni ridondanti possono essere utili. Pertanto, preannuncio la mia astensione sull'emendamento Ayala 3.2.

LUIGI ROSSI. Chiedo scusa se intervengo in questa Commissione di cui non faccio parte, ma sono particolarmente interessato anche per gli studi da me svolti sulla materia del diritto penale.

Già il collega Azzano Cantarutti ha illustrato chiaramente la posizione del nostro gruppo, ma vorrei esprimere la mia opinione personale.

Ritengo che il giudizio penale, trovandoci nel rito accusatorio, debba essere interpretato in maniera non troppo estensiva. La legge deve intervenire nei confronti di qualunque cittadino che in qualche modo possa essere accusato di aver compiuto un reato, anche perché nel nuovo codice abbiamo introdotto il principio della terzietà. Abbiamo dato una configurazione di garantismo a mio avviso eccessiva.

Per quanto riguarda il riferimento ai precedenti giudiziari, se tutti sono contrari ad esso si può senz'altro sopprimere. Ritengo tuttavia che nel termine « giudiziari » sia inclusa qualunque possibilità di sospetto nei confronti di chi domani potrà essere inquisito. Spetta poi al magistrato, alla difesa e nel caso della terzietà al giudice che si interpone tra l'accusato ed il difensore valutare i veri capi di imputazione e le prove. Eliminare l'aggettivo « giudiziario », anche se l'intera Commissione sembra orientata in tal senso, significa a mio avviso dare un'interpretazione eccessiva della cosiddetta presunzione di innocenza. Non confondiamo il garantismo, che deve essere la base fondamentale

del principio accusatorio, con una eccessiva interpretazione della presunzione di innocenza.

D'altra parte il legislatore in una materia come il diritto penale deve utilizzare termini che siano onnicomprensivi, tuttavia diretti a conseguire quello che deve essere l'effetto del diritto penale, ossia la punizione di chi ha compiuto qualcosa contro la legge.

Per tale ragione devo dire che, pur avendo esaminato con attenzione le varie edizioni del codice di procedura penale, mi sembra di rilevare un'eccessiva manifestazione di garantismo e soprattutto di sospetto nei confronti dei giudici che debbono poi applicare la legge.

Ho voluto esprimere un mio pensiero semplicemente a titolo di informazione, non essendo come ho detto componente di questa, ma della Commissione affari costituzionali.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo in quanto il sopraggiungere del relatore in un momento successivo all'inizio della discussione in qualche modo mi obbliga a chiarire alcuni punti relativi agli emendamenti da me presentati e ad altre questioni sollevate dai colleghi.

Nell'esprimere il suo parere il relatore ha sottolineato come l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.3 e gli altri analoghi che sono stati presentati — riguardanti la sostituzione dell'espressione « per il compimento di atti di indagine relativi » con le parole « attinenti alle indagini relative » — non abbia soltanto un valore formale o lessicale. In realtà, come è stato colto dal dibattito, intende evitare la possibilità che si vada ad una *discovery* anticipata con la enunciazione nella richiesta di provvedimento di cattura degli atti di indagine al quale il pubblico ministero vuole procedere. L'esigenza è talmente chiara da non dover essere illustrata. Nella costruzione del nuovo modello di processo penale, come ciascuno di noi sa, il pubblico ministero sceglie gli atti da presentare per la richiesta di provvedimento di cattura e mette in atto una strategia processuale che può essere vincente o perdente, propo-

nendo al giudice delle indagini preliminari, a sostegno delle proprie richieste, una parte delle considerazioni che ha già svolto e che intende svolgere, soltanto in parte svelando il seguito delle direttrici dell'inchiesta.

Credo che questo aspetto abbia un valore in sé, così come il fatto che la *discovery* nel processo costruito nel nuovo codice di procedura penale avviene in un momento successivo; ciò è nella logica di ogni processo accusatorio.

Credo quindi che tornare alla formulazione originaria « compimento di indagini relative ai fatti » risponda ad un criterio di coerenza rispetto all'intero impianto.

Ricordo bene, colleghi, la discussione all'interno del Comitato ristretto: quale esigenza avevamo tutti presente quando abbiamo riformulato la lettera a) dell'articolo 274? Quella che non si emettessero e richiedessero provvedimenti di cattura attinenti a fatti che non erano già oggetto del procedimento, che non si andasse ad un uso della carcerazione a fine di accertamento di fatti altri rispetto a quelli che erano oggetto di indagine e sui quali la difesa poteva esplicitare la propria attività di garanzia dell'imputato. Questa era l'importante esigenza avvertita all'interno del Comitato ristretto.

Attuare una modifica di quel genere significa danneggiare l'andamento delle indagini e sottovalutare il fatto sul quale ci eravamo trovati d'accordo, elaborando il testo del Comitato ristretto, poi ribadito in un altro articolo: la custodia cautelare deve essere riferita esclusivamente a quei fatti e non ad altri; nessuna custodia cautelare può essere attuata con la copertura di ideazioni, di progetti del pubblico ministero che non siano attinenti ai fatti stretti delle indagini.

Credo pertanto che tornare alla originaria versione significhi agire con coerenza rispetto al modello processuale e salvaguardare l'esigenza vera, al di là di ogni proclamazione.

In merito alla nullità assoluta, sono state dette cose molto interessanti. Abbiamo incaricato anche l'ufficio studi di svolgere un'approfondimento per verifi-

care se l'eventuale nullità insanabile obbligherebbe a ricominciare da capo il procedimento per la richiesta e l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare, ma non abbiamo trovato molto in materia di giurisprudenza.

Perché propongo di eliminare dall'articolo 179 le parole « a pena di nullità assoluta »? Per la semplice ragione che dobbiamo tenere presente l'interesse dell'imputato ai fini della difesa, della tutela e della garanzia; all'imputato interessa che sia il provvedimento del GIP ad essere affetto da nullità assoluta, quando questi trascura di dare una motivazione puntuale. In altri termini, l'interesse è quello di inficiare di nullità assoluta il provvedimento restrittivo quando sia carente la motivazione, e non la richiesta del pubblico ministero. Che senso ha prevedere due nullità che si accavallano, dal momento che il provvedimento del pubblico ministero non è impugnabile; semmai può essere impugnato in Cassazione, ma non so se valga la pena, visto che il tribunale del riesame valuta l'emanazione di un provvedimento di cattura anche nel merito.

Per questi motivi ritengo inutile la previsione di nullità assoluta, la quale complica inutilmente il meccanismo; del resto essa è già contenuta nell'articolo 292 il quale prevede che il giudice per le indagini preliminari, a pena di nullità assoluta, deve rispettare la motivazione. Con il nostro emendamento miriamo ad accentuare questa garanzia, prevedendo che il pubblico ministero (ed il giudice per le indagini preliminari) deve motivare una serie di questioni che al momento non sono previste dal nostro codice. Per esempio, deve motivare perché non ritiene rilevanti le motivazioni e le osservazioni contenute nelle memorie, nelle istanze della difesa e gli eventuali elementi a favore dell'imputato. Ritengo che la nostra proposta non sia meno garantista, ma sia più corretta; il relatore sa meglio di me che le garanzie sono effettive se misurate sulla realtà dei problemi, altrimenti sono proclamazioni eccessive che appesantiscono il processo e danneggiano, in definitiva, anche la difesa.

Mi stupisco peraltro che siano stati presentati emendamenti per sopprimere le parole « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dall'imputato di rendere dichiarazioni, né dalla mancata ammissione degli addebiti ». Non sono contraria a tale emendamento perché sono affezionata alla mia tesi, ma perché una delle possibili occasioni di torsione dello strumento della custodia cautelare è proprio quello di lasciare marcire in carcere la persona fino a quando non confessa. Credo che ciò sia avvenuto soltanto in casi eccezionali, ma ritengo importante che questo tipo di garanzia sia inserita nel nostro codice; mi stupisco — ripeto — che su questo punto, anche da parte della maggioranza, siano stati presentati emendamenti soppressivi.

Infine, mi sembra veramente pericoloso l'emendamento Saraceni ed altri 3.7 nella parte in cui prevede di sostituire la parola « e » con la parola « o » (articolo 274, lettera c)), « quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti ». L'onorevole Saraceni ha avanzato tale proposta sulla base di una motivazione che è apparentemente garantista, perché la disgiuntiva « o » invece della « e » serve a rendere chiaro che tale misura può essere adottata anche per le sole ragioni attinenti al fatto. Ciò è vero, ma significa anche che può essere adottata soltanto per ragioni attinenti la personalità del soggetto sottoposto alle indagini o dell'imputato; francamente non credo che la Commissione possa approvare un tale emendamento, visto che ha lavorato con spirito garantista, spirito che esclude la possibilità dell'emanazione di un provvedimento di cattura esclusivamente basato sulla personalità dell'autore. La nota che accompagna l'emendamento Saraceni ed altri 3.7 mi fa supporre che il proponente abbia tenuto conto di alcuni problemi, ma non di altri. Credo — ripeto — che questo emendamento non possa essere approvato, perché avrebbe conse-

guenze profondamente sbagliate dal punto di vista culturale.

PUCCIO FORESTIERE. Signor presidente, intervengo a nome del gruppo di alleanza nazionale; desidero innanzitutto fare una breve premessa politica attinente ai nostri lavori ed alla materia del contendere. Vogliamo ribadire il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e, segnatamente, dal presidente, dal relatore, e da coloro che più si sono impegnati nella redazione del testo. La Commissione ha elaborato un progetto organico ed equilibrato, sul quale — è bene ricordarlo — si è determinata la convergenza di quasi tutti i gruppi presenti in seno al Comitato ristretto. Al contempo, vogliamo che venga verbalizzata la nostra presa di posizione rispetto ai numerosissimi emendamenti presentati; non giudichiamo negativamente né il loro contenuto, né la volontà di migliorare il testo da parte dei presentatori. Riteniamo tuttavia che questa nuova fase di lavoro in Commissione sul problema della custodia cautelare sia caratterizzata da un clima avvelenato, pesante e plumbeo — che denunciemo — alimentato dalla stampa. Proprio *la Voce* di stamane ha pubblicato un articolo dal titolo « Ecco, ricompare il decreto salva-ladri ». Questo clima è alimentato da certa stampa, da certi settori (per fortuna non tutti) della magistratura, e da certi settori politici. Questo clima ha determinato uno sconvolgimento dei nostri lavori e rischia, quantomeno, di turbare la serenità dei singoli in ordine ad un tema tanto delicato come quello della custodia cautelare. Non possiamo tollerare questo stato di cose ed insieme al collega Fragalà abbiamo presentato un'interrogazione al ministro di grazia e giustizia per fargli conoscere tali iniziative deformanti e deformate, che corrompono la verità e creano un clima particolare in un momento politico così delicato. Con questa interrogazione chiediamo di essere tutelati e garantiti nella nostra serenità visto che ci accingiamo a varare norme di grande rilevanza sotto il profilo costituzionale e delle attese dei cittadini.

Il gruppo di alleanza nazionale, quindi, lancia un appello alla serenità ed alla oggettività in relazione alle prese di posizione che si assumono.

PRESIDENTE. Considero questo suo intervento come una premessa, e non vorrei che si aprisse una discussione. La invito pertanto ad attenersi al merito dell'articolo 3.

PUCCIO FORESTIERE. Fatta questa premessa, e proprio perché intendiamo rivendicare l'assoluta estraneità a disegni, a progetti e ad operazioni più o meno politiche sul complesso degli emendamenti all'articolo 3, desidero sottolineare ed evidenziare qual è la posizione del gruppo di alleanza nazionale.

In ordine agli atti di indagine, voglio sottolineare che l'emendamento Broglia e Fragalà 3.17 propone l'inserimento delle parole « determinati atti di indagine sui fatti per i quali si procede, attinenti a situazioni di concreto ed attuale pericolo. » In linea di massima potremmo essere d'accordo con esso, purché si precisino ulteriormente l'ambito nel quale bisogna muoversi.

Per quanto riguarda il problema dell'attualità del pericolo, desideriamo ribadire il nostro consenso al suo mantenimento. Eliminando il termine « attuale », non valutandolo adeguatamente o non storicizzandolo, gli operatori del diritto si muoverebbero in un ambito assolutamente vago e generico, rischiando di dare interpretazioni penalizzanti dello spirito garantista che deve animare l'attuazione del dettato costituzionale. Dunque il termine « attuale » deve essere mantenuto.

Siamo altresì favorevoli al mantenimento della locuzione « per l'acquisizione o la genuinità delle prove, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179 » nella lettera a) del comma 1 del testo unificato allo scopo di presidiare in maniera chiara, specifica e giuridicamente rilevante l'eventuale carenza del provvedimento del giudice per le indagini prelimi-

nari. Non è accettabile il sistema ormai consolidato della integrazione della motivazione operata dal tribunale del riesame.

La lettera a) del comma 1 prosegue « le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti »: condivido quanto è stato sostenuto in ordine al diverso modo di riferirsi al soggetto interessato e sottoscrivo le osservazioni del sottosegretario Anedda, sia pure a titolo personale. Considerata la delicatezza dello strumento che incide sulla libertà del cittadino, è opportuno evitare che eventuali interpretazioni restrittive e rigoriste nuociano al destinatario del provvedimento. Dunque, sosteniamo il mantenimento della precisazione anche se può apparire pleonastica o ripetitiva.

In ordine alla lettera c) del comma 2 del testo unificato, che reca « quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali e giudiziari » è stato messo in luce (e da noi condiviso) il rilievo costituzionale relativo alle pendenze giudiziarie; diversamente si sconfinerebbe nel campo delle pendenze di polizia, delle misure di prevenzione o di altro. Riteniamo che soltanto la sentenza passata in giudicato e calata nel certificato penale possa avere un significato, posto che a titolo personale sono piuttosto perplesso.

Per quanto riguarda il limite della pena, concordiamo sulla proposta emendativa tendente all'abbassamento a quattro anni sia perché ci muoviamo in sintonia con il Governo, sia perché intendiamo contribuire ad evitare la riaffermazione di quel clima pesante che rischia di condizionare negativamente i lavori della nostra Commissione.

EUGENIO BARESI. Signor presidente, desidero innanzitutto sottolineare la necessità di avere presupposti precisi e determinati in ordine all'adozione delle misure cautelari. La precisione è un carat-

tere che deve valere per tutti, anche per l'azione dei magistrati soprattutto quando si incide sulla libertà personale. Da tali considerazioni scaturisce la nostra contrarietà agli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 3.4 e 3.5. Ripeto, riteniamo importanti elementi quali la precisione e la chiarezza nella indicazione della motivazione che, unitamente alla considerazione del comportamento del magistrato, possono indurre a riconsiderare, finalmente, le capacità del magistrato medesimo.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso della lettera *a*) del comma 1 del testo unificato, ricordo che in sede di Comitato ristretto si è più volte ribadita la ridondanza di alcune specificazioni. Anche se questa locuzione può apparire ridondante, in quanto è contenuta nelle norme che intendiamo modificare, deve essere mantenuta non foss'altro per il rispetto di una prassi pressoché consolidata, in virtù della quale non vengono approvate modifiche che dovrebbero invece essere accolte.

Dichiaro infine di condividere il contenuto dell'emendamento Ayala 3.15.

FRANCESCO BONITO. Signor presidente, vorrei preliminarmente raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3.6 del collega Saraceni, che rappresento sia pure indegnamente.

Rivolgendomi al relatore ed al collega Stajano, ricordo che siamo impegnati in un'attività di normazione che si prefigge l'obiettivo di produrre disposizioni semplici, chiare ed efficaci: la lettera *a*) del comma 1 del testo unificato non risponde però a tali requisiti. L'articolo 274 del codice di procedura penale (esigenze cautelari) indica le ragioni in forza delle quali queste possono essere disposte, perciò mi domando quale ragione logica, giuridica ed organica supporti l'inciso « a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179 ». Come ha giustamente sostenuto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo non si sta parlando di un provvedimento al quale riferire la nullità assoluta o relativa, perché è l'articolo 292 del codice di procedura penale a disciplinare l'ordinanza prevedendo la comminatoria di nullità assoluta. Mi

chiedo perché dobbiamo riproporla in questo articolo, laddove organicamente è elemento spurio, scorretto, disorganico, non coerente. Non so se il relatore sia d'accordo con me visto che è un operatore giuridico.

È un fatto di correttezza, lo dico anche all'onorevole Stajano che sul punto è intervenuto assai diffusamente e al collega Azzano Cantarutti il quale si preoccupava molto di questa sanzione di nullità assoluta ritenendo che debba essere inserita in questo articolo.

La comminatoria esiste e, come ha detto l'onorevole Finocchiaro, è correttamente inserita nell'articolo 292. Se vogliamo porre in essere norme semplici e chiare, mi sembra che l'emendamento Saraceni 3.6 vada in questa direzione: quella formulazione è estremamente semplice, chiara e nello stesso tempo dice tutto quello che deve essere detto sul punto.

Infatti nel testo del Comitato ristretto c'è ancora qualcosa di spurio. Alludo alla formulazione: « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini (...) ». Nessun provvedimento giurisdizionale è stato mai motivato in questi termini e se ciò è avvenuto o avverrà non sarà la previsione normativa editale proposta dal Comitato ristretto a farlo cadere nel nulla perché di per sé non potrebbe mai sussistere come provvedimento giudiziario.

GIACOMO GARRA. Signor presidente, non condivido la sostituzione della congiunzione « o » in luogo della « e » proposta nella prima parte dell'emendamento Saraceni 3.7. Non vorrei che il metro di giudizio dell'indagato potesse essere diverso alorché ci si trovasse in presenza di un soggetto che abbia avuto la mala sorte di subire una condanna, nel qual caso si vorrebbe prescindere anche dai fatti rispetto alla situazione di chi — penso ai « colletti bianchi » — in passato non ha avuto incidenti giudiziari.

Anche sotto il profilo del principio di uguaglianza mi pare che il riferimento vada ricondotto ai fatti e alla personalità,

ma non alla personalità a prescindere dai fatti. La soluzione proposta dal Comitato ristretto mi sembra in tal senso più corretta.

Non condivido inoltre sul piano formale la valutazione dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo secondo la quale la locuzione « atti di indagine » dovrebbe essere sostituita da quella metagiuridica « atti attinenti alle indagini relative ». Si tratta di un aspetto non formale, estetico-grammaticale, ma tecnico-giuridico: la locuzione « atti di indagine » ha una sua concisione, una sua precisione; quella di « atti attinenti alle indagini relative » mi pare un modo per far girare il cane intorno alla propria coda. Certo mi rendo conto - a questo ha accennato poc'anzi il collega Forestiere - che si rischia di passare per « salva ladri »; una sorta di terrorismo giornalistico incombe sui nostri lavori, ma credo che ...

PUCGIO FORESTIERE. La presidenza deve intervenire dando mandato ai legali di tutelare l'immagine e l'integrità morale dei componenti la Commissione: non siamo disposti ad essere insultati dalla stampa attraverso la deformazione della verità!

GIACOMO GARRA. Mi turbo di meno rispetto al collega Forestiere e soprattutto credo sia razionale l'esigenza di non lasciarsi influenzare, di non perdere la serenità di giudizio per il fatto che incombe su di noi un'accusa tanto infamante quanto a mio avviso ingiustificata.

Volevo puntualizzare nel mio intervento questi due aspetti riguardanti il mantenimento della congiunzione « e » alla lettera c) del comma 2 e della formulazione « atti di indagine » di cui alla lettera a) del comma 1, che mi sembra concisa e tecnicamente valida rispetto all'altra meta giuridica.

PRESIDENTE. Vorrei che facessimo uno sforzo collettivo attenendoci all'oggetto di cui dobbiamo discutere. Ciascuno di noi singolarmente o anche, se lo credete, collettivamente potrà mandare tutte

le smentite che riterrà agli organi di stampa. Non mi sembra opportuno affrontare la questione in questa sede, visto che stiamo esaminando l'articolo 3 del testo unificato del Comitato ristretto sulla custodia cautelare.

GIUSEPPE AYALA. Conquisterò subito una parte di consenso in termini di brevità: avevo chiesto precedentemente la parola, ma nel frattempo molti interventi hanno già illustrato con chiarezza certamente superiore alla mia alcune osservazioni.

Vedo - e me ne compiaccio - che l'emendamento 3.15 da me presentato tendente a sopprimere la parola « giudiziari » ha trovato un ampio consenso; è inutile che io ribadisca come non vi siano precedenti in tal senso nel nostro sistema. Il riferimento a situazioni giudiziarie è incostituzionale perché urta contro la presunzione di innocenza: nessuno deve poter subire alcuna conseguenza per il fatto di essere stato anche condannato in primo o in secondo grado quando manca ancora una sentenza definitiva. Altro che garantismo! Introdurre questo riferimento significherebbe fare un passo indietro, credo contraddicendo la volontà di tutti.

Lo stesso emendamento propone la sostituzione delle parole « a cinque anni » con le parole « a quattro anni ». Poiché anche questa proposta è stata recepita, esprimo il mio compiacimento e passo ad illustrare qualche altra brevissima considerazione.

Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera a) secondo cui « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini », se cedessi ad un attimo di leggerezza sarei portato a ritenere che si potrebbe tranquillamente mantenere nel testo perché in realtà mai nessun magistrato non solo motiverà, ma mi auguro emetterà un provvedimento o manterrà uno stato di custodia cautelare soltanto perché Tizio non collabora, non confessa. Amo pensare che questo non avverrà mai; in ogni caso è sicuro che non leggeremo una simile motivazione in nes-

sun provvedimento. Francamente, mi sembra uno di quegli incisi talmente inutili e demagogici, da dover invitare i colleghi in nome di quei valori, di quella serenità, di quel senso di approfondimento sereno, pacato ma determinato di una problematica delicata, a riflettere su questo aspetto. Non voglio derogare, signor presidente, a quanto lei poco fa ha detto; un solo accenno...

PRESIDENTE. Le sarei grato se mi aiutasse.

GIUSEPPE AYALA. Anch'io ritengo che bisogna mantenere nella discussione di una materia tanto delicata e seria quell'atmosfera che in realtà vedo già presente all'interno di questa Commissione. I giornali - ahimè - purtroppo si inventano (non so da chi fomentati) cose che per fortuna non toccano la realtà di questa Commissione. In tal senso condivido in pieno le osservazioni del collega Forestiere.

Chiusa questa breve parentesi, mi auguro che i colleghi si rendano conto dell'assoluta inutilità di questa norma (la sua abrogazione è tra l'altro oggetto di un mio emendamento). Perché dobbiamo inserire cose inutili!

Un'ultima osservazione riguarda la prima parte della lettera a) sotto due profili.

L'inserimento della sanzione della nullità - è già intervenuta in tal senso la collega Finocchiaro, anche se non ho potuto ascoltarla, ed ora un altro nostro collega - urta contro una corretta sistematica legislativa. È giusto che una grave sanzione processuale come la nullità in un tipo di provvedimento così serio e delicato debba essere prevista; il fatto è che è già contemplata dall'articolo 192 del codice! Mi sembra che in questa *sedes materiae* tale previsione sia un di più che non produce alcun effetto positivo diverso, se volete per certi versi migliorativo. Il nostro codice contiene una norma netta e chiara, l'articolo 192, il quale prevede la nullità in relazione a quello per cui la nullità è prevista, ossia ad un provvedimento. Perché, lasciando giustamente in piedi l'articolo 192, inserire

anche qui, di fronte ad un non provvedimento, una sanzione di nullità che, come tutti sappiamo, presuppone un provvedimento (altrimenti non opera quindi risulta inutile)?

Vorrei ora soffermarmi su un emendamento riguardante la parte iniziale della lettera a) - per la verità fino a questo momento mi era sfuggito - che mi sembra molto opportuno.

L'articolo 3, lettera a), del testo unificato contiene la seguente previsione « quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi »; a tale articolo è stato presentato un emendamento che suggerisce di fare riferimento all'indagine relativa al fatto per cui si procede. Questo inserimento è importante, perché ci mette al riparo dal rischio di fare riferimento ad atti che non sono attinenti all'indagine per cui si procede, cosa che deprecabilmente può succedere. Quindi, da questo punto di vista, l'emendamento fornisce un utile chiarimento; non è utile invece parlare di atti di indagine e di determinati atti di indagine. Esiste un'esigenza a tutti noi nota che è quella di tutelare e garantire la riservatezza dell'indagine; se esiste un pericolo di inquinamento della prova, che il nostro sistema prevede come una delle possibilità su cui fondare l'emissione di un provvedimento cautelare, mi chiedo con quale coerenza corriamo il rischio, inserendo atti di indagine o addirittura determinati atti di indagine, di costringere il richiedente a specificare di quali atti si tratti. Questa richiesta può essere dirompente ai fini dell'acquisizione della prova; perciò dobbiamo stare attenti ad evitare schizofrenie (so bene che i colleghi hanno avanzato tale proposta in perfetta buona fede e assoluta sanità mentale). Da un lato inseriamo la parola « giudiziaria » e diamo un colpo alla presunzione di innocenza, dall'altro dimentichiamo che l'esigenza fondamentale è tutelare e proteggere la genuinità dell'indagine; in questo modo mettiamo il magistrato nella condizione di dover dire anticipatamente quale determinato atto deve compiere e su di esso fondare la richiesta. Credo che questa nova-

zione normativa sia dannosissima e certamente di nessuna utilità sotto il profilo di una maggiore garanzia. Invito affettuosamente, caldamente tutti i colleghi a riflettere attentamente sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 3.3, che meriterebbe di essere accolto.

Spero, signor presidente, di essere stato sufficientemente breve nel mio intervento.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il relatore aveva invitato i proponenti a ritirarlo; mi sembra evidente che il suo invito non sarà accolto.

GIUSEPPE AYALA. Va ritirata la norma così com'è, non l'emendamento!

PRESIDENTE. Mi limito a fare una certificazione notarile!

TULLIO GRIMALDI. Mi stavo chiedendo se la scelta della sede redigente non si sia rivelata un imperdonabile errore, perché se avessimo esaminato il provvedimento in Aula la discussione sarebbe stata più contenuta, con un solo intervento per gruppo, e sarebbe stato più facile individuare le posizioni. È avvenuto, invece, dopo un notevole lavoro - non voglio rivendicare meriti particolari al Comitato ristretto - del relatore e dei colleghi, portato avanti con grande senso di responsabilità per redigere un testo unificato delle varie proposte di legge, che oggi tutto venga rimesso in discussione. A questo proposito voglio dire ai colleghi che non bisogna soffermarsi troppo sulle aggettivazioni, perché le motivazioni dei provvedimenti superano facilmente tutti gli aggettivi, come può testimoniare chi ha pratica di provvedimenti giudiziari. Quindi, introdurre un termine piuttosto che un altro (concreto, utile, opportuno) può essere la spinta per una motivazione più elaborata da parte del giudice che redige il provvedimento, ma le garanzie non stanno tanto in questo quanto nei termini, nella previsione di nullità e così via.

Mi soffermo, in particolare, su due emendamenti dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, che recano anche la mia firma; è vero, ci siamo soffermati molto sul punto

della nullità assoluta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). È altresì vero che l'articolo 292 già prevede la nullità nel caso in cui non vengono esposti i fatti, ma essa ha carattere più formale che sostanziale, nel senso che se vengono omesse talune motivazioni su questi specifici elementi l'ordinanza è affetta da nullità (è discutibile che sia assoluta o relativa). Quindi, si è voluto introdurre una nullità assoluta, rilevabile immediatamente, che non riguarda la richiesta del pubblico ministero, che non è certamente un provvedimento, un atto di giurisdizione *stricto sensu*. Tuttavia, tale richiesta, per il combinato disposto degli articoli 274, lettera a) e 292, deve essere riportata obbligatoriamente nell'ordinanza. Quest'ultima, che recepisce la richiesta del pubblico ministero, deve contenere tutti i requisiti indicati nella lettera a). Il che vuol dire che se tali requisiti non sono specificamente indicati, indipendentemente dal ricorso (di merito) al tribunale del riesame, si può ricorrere direttamente alla Corte di cassazione, in sede di legittimità. In tal caso, la strada è più breve ed immediata, e attraverso il ricorso si può far dichiarare la nullità del provvedimento. Questo è il punto che il Comitato ristretto ha tenuto presente rispetto alla proposta avanzata, affinché vi fosse una maggiore specificazione nei provvedimenti onde evitare genericità.

A mio avviso la previsione di questa nullità andrebbe mantenuta; è chiaro che essa potrebbe essere recuperata anche attraverso l'applicazione dell'articolo 292, però in pratica abbiamo visto quali sono stati i risultati. Il problema non è quello di costituire una commissione di penalisti o di addetti ai lavori, perché coloro che hanno una certa pratica della giurisdizione penale sanno benissimo che questa strada non è mai stata praticata, essendo quasi del tutto impraticabile. Infatti, la Cassazione non è mai intervenuta direttamente sui provvedimenti limitativi della libertà. Pertanto, ritengo che l'emendamento in questione andrebbe ritirato, ma non spetta a me farlo, visto che il primo firmatario è la collega Finocchiaro Fidelbo.

Infine, vorrei fare una breve notazione sull'articolo 274, primo comma, lettera c); tutti sanno che questo problema è stato più volte dibattuto e la corrente di pensiero più avanzata in diritto penale sostiene che l'introduzione della lettera c) nel nostro sistema non è altro che una sorta di prevenzione. Si tratta di una misura che dal punto di vista cautelare non dovrebbe avere senso, perché la custodia dovrebbe essere introdotta soltanto per specifiche esigenze di cautela inerenti al processo. In questo caso, invece, si prevede una sorta di misura preventiva, facendo riferimento alla pericolosità in senso ampio. In questo momento per ovvie esigenze di politica criminale, perché ci troviamo ancora in una fase di emergenza - speriamo di uscirne presto - il Comitato ristretto, con molta responsabilità, ha mantenuto nel testo la lettera c) con una serie di limitazioni. Ritengo che la riduzione della pena edittale da cinque a quattro anni possa comprendere una serie di altri reati, i quali, probabilmente, non hanno niente a che vedere con la previsione di cui alla lettera c) e, quindi, non dovrebbe destare preoccupazione. Concludo pertanto esprimendo parere favorevole sull'emendamento in questione.

EMIDDIO NOVI. Ritengo che i 187 emendamenti presentati rischiano di ridurre il testo del Comitato ristretto in un colabrodo; dovremmo invece salvaguardare il principio essenziale - condivido l'opinione del collega Stajano - di sanzionare il comportamento del pubblico ministero che non motivi la richiesta di custodia cautelare con precisione. Ritengo che sia evidente l'anticostituzionalità di quell'eccentrico richiamo ai precedenti giudiziari e che la riduzione del termine della pena prevista per determinati reati da cinque a quattro anni sia condivisibile. Ciò soprattutto alla luce della campagna di stampa che sta montando, campagna che deriva da ambienti i quali, per decenni, hanno invitato gli italiani a votare per i corrotti e i protagonisti di Tangentopoli, chiudendosi il naso. Sono ambienti moralmente e politicamente qualificati, dei quali

non bisogna tener conto nel corso dei lavori della Commissione.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Signor presidente, ho ascoltato attentamente sia l'intervento chiaro, anche se pronunciato con voce roca, dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, sia quello del collega Bonito, altrettanto chiaro e conciso, i quali si sono soffermati su un punto oggetto di riserve da parte mia.

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo e Bonito nonché i sottoscrittori dell'emendamento, hanno assunto l'inutilità dell'inciso « a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179 », il che apparentemente potrebbe sembrare accettabile, come ha rilevato l'onorevole Grimaldi. L'accettabilità, come ho detto, è solo apparente se è vero come è vero che l'articolo 292 del codice di procedura penale prevede le nullità, le quali, avuto riguardo al principio della tassatività della nullità accolto dal legislatore, possono essere di carattere generale, assoluto e relativo.

Le nullità di carattere generale - lo dico innanzitutto a me stesso - sono tassativamente previste dal legislatore, così come lo sono le nullità assolute, di tal che, in assenza di una specificazione circa le nullità assolute ex articolo 179, in sede di Comitato ristretto si è resa necessaria l'introduzione della disposizione in oggetto per ricondurre nel paradigma di cui all'articolo 179 l'omissione che, a nostro giudizio, comporta la nullità.

Se ci fossimo limitati a richiamare l'articolo 292 del codice di procedura penale, il riferimento avrebbe riguardato le nullità relative non le assolute, con le conseguenze che vi lascio immaginare e che del resto gli operatori giudiziari conoscono.

È chiaro che non si poteva modificare l'articolo 292 riconducendo le nullità ai sensi dell'articolo 179, perché sarebbe stato assurdo considerare una nullità assoluta, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del giudizio, la semplice omissione dei particolari di natura formale. Si è deciso dunque di tener fermo il principio delle nullità relative ex articolo 292 (laddove queste riguardino le generalità del-

l'imputato quanto altro valga ad identificarlo e la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate), introducendo le nullità assolute, sia pure in un contesto diverso, laddove si chiede che il GIP, nel momento in cui emette l'ordinanza di custodia cautelare, deve specificatamente indicare gli elementi che, a nostro giudizio, sono assolutamente necessari ed indispensabili per la corretta motivazione di un provvedimento tanto grave qual è l'ordinanza di custodia cautelare.

Ciò premesso e rassegnando le conclusioni — come suol dirsi — potrei riassumere la mia posizione in questi termini: il relatore insiste per l'approvazione dell'articolo 3, accettando gli identici emendamenti Ayala 3.15 e Pecoraro Scanio 3.13 tendenti a sopprimere le parole « e giudiziari » e ad abbassare a quattro anni il limite della pena edittale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Lorenzo Acquarone, Giuseppe Arlacchi, Emanuele Basile, Giuseppe Bonomi, Fabrizio Cesetti, Vincenzo Ciruzzi, Vincenzo Fragalà, Enrico Nanna, Donato Antonio Pace, Tiziana Parenti, Luigi Porcari, Vincenzo Simonelli, Flavio Tanzilli, Marco Taradash e Nichi Vendola sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Francesco Aloisio, Francesco Bonito, Enzo Caruso, Franco Danieli, Rolando Fontan, Giovenale Gerbaudo, Ennio Grassi, Roberto Grugnetti, Giorgio Janone, Giovanni Mealli, Riccardo Perale, Gabriella Pistone, Eugenio Riccio, Roberto Ronchi e Salvatore Sparacino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIAN PIERO BROGLIA. Signor presidente, ritiro l'emendamento 3.17 di cui sono cofirmatario.

Puccio Forestiere. Signor presidente, ritiro l'emendamento 3.16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 3.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mironone 3.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.5.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. L'emendamento mira a sopprimere la previsione della nullità assoluta per la richiesta del pubblico ministero; non è dunque dello stesso tenore dell'emendamento Mironone, tendente ad escludere anche che la richiesta sia fondata su circostanze di fatto che devono essere precisate a sostegno della richiesta stessa.

L'emendamento 3.5 mira soltanto a sopprimere la previsione di nullità assoluta, la quale invece viene mantenuta ed arricchita per il provvedimento del GIP che trascuri di essere attento all'esatta precisazione degli elementi in base ai quali viene chiesta la misura cautelare.

Puccio Forestiere. È questo l'unico aspetto in merito al quale è emersa una certa divergenza al nostro interno. Personalmente sono favorevole al mantenimento della sanzione della nullità sebbene esista il presidio dell'articolo 292; altri componenti del gruppo sono però di diverso avviso per valutazioni che saranno illustrate.

GIOVANNI MARINO. L'onorevole Forestiere mi ha preceduto. Ritengo che, in relazione alla discussione svolta, sia del tutto irrilevante il mantenimento dell'espressione « a pena di nullità assoluta » perché l'articolo 292 disciplina chiaramente questo aspetto. Sono dunque favorevole alla soppressione, ritenendo la previsione superflua ed irrilevante stante il disposto dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. La nullità prevista dall'articolo 292 è relativa!

SEBASTIANO BONGIORNO. Intervengo in dissenso dal mio gruppo ed anche da me stesso, essendo firmatario dell'emendamento 3.5.

Non desidero partecipare alla sua votazione non volendo passare per « pasticciaccio » presso gli studenti universitari. Il codice è diviso in libri, titoli e capi; ritengo un errore madornale, proprio di uno studente al primo anno di università, parlare di nullità assoluta e relativa in questa sede!

Consideriamo la massima forma di nullità, ossia l'incompetenza del giudice, supponiamo che come pubblico ministero di Caltanissetta disponga la cattura di persona che vive a Milano: più di tanto non si può arrivare in materia di nullità! Anche questo atto, pur essendo « nullissimo », non è previsto *ratione materiae* perché non è necessario prevederlo.

TULLIO GRIMALDI. Dichiaro di ritirare la mia firma dall'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Ayala 3.2, Pecoraro Scanio 3.8 e Mirone 3.12, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.14.

FRANCESCO BONITO. L'emendamento soppressivo 3.14 ripropone quanto previsto nel successivo articolo 4, laddove viene inserito il comma 2-bis che risulta del seguente tenore: « Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. »

ERNESTO STAJANO. Se passa!

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Non posso prendere in considerazione l'emendamento 3.14, perché non so se la previsione cui l'onorevole Bonito ha fatto riferimento verrà approvata. Propongo pertanto di accantonare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Non essendovi obiezioni, l'emendamento 3.14 si intende accantonato.

Passiamo all'emendamento Neri 3.9; poiché il proponente è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Saraceni ed altri 3.7, su cui il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario.

ROBERTO PAGGINI. Non so se il relatore era presente quando è intervenuta l'onorevole Finocchiaro Fidelbo, ma vorrei suggerirgli, anche se forse può sembrare rituale, la seguente dizione « circostanze del fatto da valutarsi eventualmente anche in connessione con la personalità dell'imputato ».

PRESIDENTE. In questa fase non è ammessa la presentazione di subemendamenti.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Dal momento che l'onorevole Saraceni non sarà presente per alcune sedute ho fatto miei i suoi emendamenti; per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 3.7 sarei dell'avviso di mantenere la congiunzione « e », per evitare il rischio di

chiedere una misura cautelare solo in ragione della personalità dell'indagato, introducendo sicuramente una norma anticostituzionale. Tuttavia, ritiro la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Lello, poiché la seconda parte dell'emendamento comincia con « conseguentemente », ritiene necessario il mantenimento dell'avverbio?

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. È un problema che potrà essere risolto in sede di coordinamento formale. Tra l'altro, visto l'orientamento generalizzato della Commissione, ritiro anche la terza parte dell'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Resta quindi da esaminare la seconda parte dell'emendamento 3.7, che sopprime le parole « della persona sottoposta alle indagini o », ed è identica alla prima parte dell'emendamento del Governo 3.1.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere contrario.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A nome del Governo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente la seconda parte dell'emendamento Saraceni 3.7, e la prima parte dell'emendamento del Governo 3.1, che risultano identiche.

(Sono respinte).

Passiamo alla votazione in linea di principio della seconda parte dell'emendamento del Governo 3.1, che propone di sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti « quattro anni ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere favorevole.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. La pongo in votazione in linea di principio.

(È approvata).

Pertanto le identiche parti degli emendamenti Ayala 3.15 e Pecoraro Scanio 3.13 risultano assorbite dall'emendamento testé approvato.

Passiamo alla prima parte degli identici emendamenti Ayala 3.15 e Pecoraro Scanio 3.13.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere favorevole.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Le pongo congiuntamente in votazione, in linea di principio.

(Sono approvate).

Avverto che l'emendamento Mirone 3.11 è precluso.

GIAN PIERO BROGLIA. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 3.18.

PRESIDENTE. Avverto che al voto sul complesso dell'articolo 3 si procederà una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 2 accantonato nella seduta del 29 novembre scorso.

Ricordo che in tale seduta la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 2.16 del relatore. La Commissione bilancio, in data odierna, sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del tesoro, ha espresso parere favorevole.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei capire quale logica unitaria sostenga l'accantonamento del mio emendamento 3.14, e la conseguente votazione dell'articolo 3, poiché tratta questioni recate dall'articolo 4, il cui esame non è ancora iniziato. Secondo il relatore, infatti, non essendo ancora avviato l'esame dell'arti-

colo 4, non si può votare neanche l'articolo 3.

Mi chiedo come il nostro gruppo — scusate la pesantezza del termine — debba fidarsi delle assicurazioni del relatore circa la presentazione di una norma transitoria che sottopone l'entrata in vigore della disposizione all'apprestamento dei mezzi necessari, quando non solo non è stato presentato l'emendamento che introduce quella norma, ma neppure se ne conosce il contenuto!

Non capisco perché le ragioni che sostengono l'atteggiamento del relatore e della maggioranza in ordine all'accantonamento dell'emendamento 3.14 in attesa della sorte dell'articolo 4, non possano sostenere il voto di questa Commissione sull'articolo 2. Secondo me si dovrebbe dire che non si può procedere alla votazione dell'articolo 2 perché non si conosce la sorte della norma transitoria!

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, in quel caso esiste una pregiudiziale logica, come ha ricordato lo stesso onorevole Bonito; in questo invece si tratta di una questione procedurale. In genere le disposizioni transitorie di attuazione vengono allocate alla fine del testo di legge: vi è l'impegno non solo mio ma anche della maggioranza di prevedere la norma transitoria nella parte del testo in cui sono previste modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Se questo impegno non serve e l'onorevole Finocchiaro Fidelbo voterà contro, pazienza. Noi chiederemo la votazione.

ANTONINO MIRONE. Signor presidente, ricordo che in attesa del parere della Commissione competente erano stati accantonati il mio emendamento 2.9 e l'emendamento Di Lello 2.6.

PRESIDENTE. Ho dichiarato in precedenza che l'approvazione dell'emendamento 2.16 del relatore farà decadere una serie di emendamenti, non tutti.

GIACOMO GARRA. Signor presidente, non condivido le ragioni ostative manife-

state dalla collega Finocchiaro. Chiedo al presidente se non si debba procedere all'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali prima di passare alla votazione finale.

PRESIDENTE. La risposta è negativa in quanto l'emendamento 2.16 del relatore non presenta profili tali da richiedere il parere della I Commissione, a differenza dell'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento 2.16 del relatore, accettato dal Governo, già votato in linea di principio.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato, ossia gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 2.3, Saraceni 2.5, Acquarone 2.7, Fragalà 2.8, Pecoraro Scanio 2.12, Ayala 2.13, Mirone 2.10, Simeone 2.11 e Bindi 2.4.

Passiamo all'emendamento Fragalà 2.15. Onorevole Broglia, intende ritirarlo?

GIAN PIERO BROGLIA. Ritiro l'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Saraceni 2.6.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Il diabolico emendamento presentato dal relatore imporrà la sbobinatura e la perizia; se il cancelliere non potrà fare storie per schiacciare il bottone del registratore, le farà quando dovrà trascrivere...

Credo dunque che l'approvazione di questo emendamento consenta di salvare qualcosa.

ERNESTO STAJANO. Desidero ricordare ai componenti della Commissione che il comma 4 dell'articolo 139 recita: « La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persone idonee estranee all'amministrazione dello Stato (attuazione articolo 51). ». Non vedo dunque la necessità di introdurre norme già presenti nel nostro codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 2.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mirone 2.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fragalà 2.01.

GIAN PIERO BROGLIA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15,15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Sono contrario agli emendamenti Ayala 4.4, Pecoraro Scanio 4.17 e Mirone 4.20, di identico tenore. Mi riservo di esprimere il parere, dopo aver acquisito ulteriori chiarimenti, sugli emendamenti Saraceni 4.12 e Pecoraro Scanio 4.16, di identico tenore. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Fragalà 4.23 e Acquarone 4.24, di contenuto praticamente identico; un analogo invito rivolgo anche relativamente all'emendamento del Governo 4.3, molto simile ai due precedenti. Sono contrario agli emendamenti Fragalà 4.25, Mattarella 4.15 e Mirone 4.21; quest'ultimo, di fatto, ripristinerebbe la normativa di cui al cosiddetto decreto Martelli. Mi riservo di esprimere il parere sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9 ed invito i presentatori a fornire maggiori chiarimenti. Esprimo altresì parere contrario sugli identici emendamenti Grimaldi 4.7 e 4.26, nonché

sugli emendamenti Ayala 4.5 e Mirone 4.19, di analogo tenore. Sono infine contrario agli emendamenti Saraceni 4.13, Finocchiaro Fidelbo 4.8, del Governo 4.2, Fragalà 4.22 ed Elia 4.1. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fragalà 4.14 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Scermino 4.10, Mirone 4.18 e Ayala 4.6. Mi riservo di esprimere il parere, dopo aver acquisito un chiarimento, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.11, che propone una diversa aggettivazione, e sull'emendamento Saraceni 4.14.

Vorrei concludere manifestando il mio pensiero. Il relatore è contrario all'abolizione del comma 3 dell'articolo 4, in quanto ritiene che si possa scegliere fra due soluzioni: mantenere il testo del Comitato ristretto, che prevede la possibilità della concessione degli arresti domiciliari in deroga al decreto Martelli, oppure esaminare successivamente una proposta più « liberale », più garantista, cioè la proposta Finocchiaro Fidelbo, in forza della quale al giudice delle indagini preliminari viene restituita la più ampia discrezionalità nell'emettere ordinanza di custodia cautelare o nel decidere, per esempio, gli arresti domiciliari o altre misure, eccezion fatta per i reati di mafia. È questo il motivo che ha indotto il relatore, allo stato degli atti, a non esprimere ancora un giudizio compiuto e ad attendere gli esiti della discussione.

Così pure sul problema della possibilità di non emettere ordinanze di custodia cautelare nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena; si respinge l'emendamento del Governo che esclude *tout court* questa possibilità. Abbiamo lasciato aperto lo spazio per una discussione, per verificare se eventualmente possa essere percorsa una via intermedia.

TULLIO GRIMALDI. Mi sembra molto opportuno l'emendamento Saraceni 4.12, che restringe la possibilità di tener conto della sospensione cautelare della pena soltanto ai casi di cui all'articolo 274, lettere b) e c); per la lettera a), in ragione delle esigenze probatorie e del pericolo di inquinamento della prova, non si dovrebbe te-

ner conto della possibile sospensione della pena. Ciò è evidente, perché in quel caso eventualmente la custodia cautelare in carcere può essere necessaria proprio ai fini dell'indagine, per l'acquisizione della prova, per cui è opportuno mantenerla soltanto per questa circostanza. Negli altri casi, vanno valutati il pericolo di fuga e la possibilità di commettere ulteriori reati, nonché l'eventualità che la pena possa essere sospesa sotto condizione.

L'altro punto sul quale si potrebbe trovare una convergenza è quello relativo al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sul quale mi pare che il Governo vorrebbe ripristinare l'attuale testo del codice di procedura penale, quindi sopprimendo totalmente la modifica contenuta nel testo del Comitato ristretto. Vi sono poi alcune proposte avanzate da alcuni di noi (da me, da Saraceni e da Di Lello) volte invece alla soppressione della seconda parte dell'articolo 275, quella - per intenderci - introdotta con il decreto Martelli. Esiste inoltre una proposta intermedia, che mi pare molto interessante, contenuta nell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, secondo la quale la custodia cautelare deve essere tenuta ferma (salvo naturalmente che non sussistano esigenze cautelari) per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i reati ad esso connessi. In questo modo eviteremmo la possibilità che per tali reati, cioè per i reati di mafia, vi sia una certa discrezionalità; in questo caso conferiamo una maggiore rigidità all'applicazione della custodia cautelare in carcere, però eliminiamo tutti gli altri reati per i quali, con l'introduzione del decreto Martelli, si è in fondo ipotizzata una sorta di custodia obbligatoria.

A mio avviso, questa potrebbe essere una proposta accettabile. In tal senso posso senz'altro preannunciare che, ove venisse accolto questo emendamento, io ritirerei il mio emendamento 4.26.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha chiesto chiarimenti su taluni emendamenti, invito i presentatori degli stessi ad intervenire.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Mi pare che il relatore abbia chiesto chiarimenti sull'impostazione che sorregge l'emendamento di riforma del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Il Comitato ristretto si è in realtà affannato alla ricerca di una soluzione che eliminasse dall'ordinamento ciò che, introdotto con il decreto Martelli, in realtà aveva inserito un elemento di discontinuità nell'impostazione originaria del codice, governata dalla facoltatività nell'emissione del provvedimento di cattura. Alcune esigenze legittime, che come tali vennero riconosciute dal Parlamento, quelle cioè di evitare l'eccessiva sovraesposizione della magistratura (tra l'altro, erano gli anni ed i mesi in cui in questo paese accadevano fatti tragici: l'uccisione di Falcone, l'uccisione di Borsellino ed altri episodi che ciascuno di noi ricorda), indussero il Parlamento a ritenere che l'introduzione del provvedimento di cattura obbligatoria per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e per i reati che venivano ritenuti tipici delle associazioni criminali di stampo mafioso valesse a salvaguardare i magistrati che si trovavano esposti in indagini particolarmente pericolose anche per la loro incolumità fisica.

Probabilmente vi fu un eccesso di preoccupazione, nel senso che l'aver introdotto tutta una serie di reati, che pure sono tipici delle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, non escludeva allora e non esclude adesso l'ipotesi che essi possano essere però commessi anche da soggetti che non sono organizzati in associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto quella violenza al codice di procedura penale, quella violenza al principio di facoltatività dell'emissione del provvedimento di cattura veniva inferta con una pesantezza che probabilmente, anche alla luce delle riflessioni degli anni successivi, oggi ci autorizza a dire che non era completamente giustificata.

Il nostro emendamento è teso quindi a ricondurre a ragione il testo dell'articolo 275, affermando ancora che, stanti le esigenze di tutela dei magistrati particolarmente esposti nelle indagini sui reati di as-

sociazione per delinquere di stampo mafioso, sui delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis oppure commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, per questi reati viene mantenuto il regime della custodia cautelare in carcere obbligatoria. Per tutti gli altri reati, si propone di lasciare alla discrezionalità del giudice (seguendo l'impostazione originaria del legislatore del 1989) l'emissione di provvedimento restrittivo.

Credo che questa soluzione sia la più pulita - se mi consentite l'aggettivo - dal punto di vista formale ed anche politico, nel senso che certamente noi stiamo sedimentando, affermando la presenza di un doppio regime processuale per gli imputati di cui all'articolo 416-bis e per gli imputati di altri reati; ma questa scelta è limpida, facilmente leggibile e giustificata.

D'altra parte, voglio ricordare che nello stesso senso si stanno muovendo altre iniziative legislative, come per esempio quella che ha già introdotto l'articolo 41-bis e che mira a rendere stabile nel nostro ordinamento la previsione di cui allo stesso articolo.

Credo che in questo senso il Governo abbia espresso un parere favorevole se non addirittura presentato un suo disegno di legge. So che alcuni colleghi, in particolare il relatore, suggeriscono di ricomprendere all'interno della previsione dell'articolo 275, terzo comma, così come riformulato, anche le associazioni per delinquere finalizzate al traffico di armi e le associazioni per delinquere finalizzate al traffico di droga.

Anche se razionalmente non ho obiezioni sul punto, circa la gravità di tali reati, continuo a preferire una formula, così come l'abbiamo scritta: più lineare, più limpida, che meglio renda la scelta di politica legislativa che il Parlamento intende operare su questo tema. Ciò non vuol dire che dal confronto che potrà avvenire tra di noi e da alcune osservazioni che provengono dagli uffici giudiziari milanesi, che spesso non contestano l'articolo 416-bis, ma l'articolo 416, oppure soltanto la norma speciale (articolo 73 della legge

Jervolino-Vassalli, ora corrispondente alla norma relativa al traffico di armi), non possano scaturire previsioni di questo genere. Io continuo a preferire la strada della chiarezza delle scelte, però sono disponibile, insieme ai colleghi del mio gruppo, a valutare favorevolmente, dopo una approfondita discussione, un'ipotesi di questo genere, purché ovviamente non si riapra la stura all'inserimento di ulteriori reati, perché altrimenti riprodurremmo il testo che stiamo modificando, senza introdurre alcuna sostanziale novità.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, non mi ero resa conto che il relatore avesse avanzato una proposta del genere.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Sto riferendo di una conversazione intervenuta tra me e il relatore circa una proposta che non è stata ancora formalizzata e che formerà oggetto di dibattito.

L'altro emendamento sul quale sono stati richiesti chiarimenti è il 4.11 tendente a sostituire la parola « opportune » con la parola « necessarie ».

Mi rendo conto che stiamo affrontando una questione, sulla quale il presidente è molto sensibile, che riguarda strettamente la possibilità di apprestare all'imputato detenuto in carcere le cure necessarie per il suo stato di salute. Quindi, da questo punto di vista la parola « opportune » in qualche modo dovrebbe maggiormente garantire rispetto ad una gestione troppo rigorosa della concessione degli arresti domiciliari per il soggetto infermo. Vorrei ricordare vicende più o meno recenti concernenti un trattamento riservato a personaggi eccellenti imputati di reati molto gravi, in particolare reati di mafia, che più che per lassismo dei giudici, per collusioni poi svelate con ambienti sanitari, eccetera, godevano della possibilità di sottrarsi al regime della detenzione in carcere per essere ricoverati, sulla base anche di certificazioni false, in ospedali pubblici o addirittura in cliniche private.

Credo, quindi, che sostituire la parola « opportune » con la parola « necessarie »

varrebbe a sradicare la possibilità di porre in essere pratiche di questo genere e nello stesso tempo lasciare alla discrezionalità dei giudici la possibilità di sostituire la detenzione in carcere con una misura che sia adeguata allo stato di salute del detenuto. Inoltre, vorrei ricordare che nel presentare l'emendamento 4.11 abbiamo tenuto conto anche di una valutazione di tipo lessicale-semantic. Le cure opportune costituiscono comunque un concetto troppo vago anche da un punto di vista tecnico. Quindi, o si trova un sinonimo tale da esprimere l'intenzione espressa dal Comitato ristretto, oppure si vada decisamente alla sostituzione della parola « opportune » con la parola « necessarie ».

In questo senso mantengo il mio emendamento, pur dichiarando la mia disponibilità a recepire ulteriori suggerimenti in ordine ad una coerente formulazione del testo della disposizione per quello che concerne le cure mediche dei soggetti in caso di detenzione in carcere. In questo senso giudico positivamente l'emendamento Saraceni 4.14, tendente a sostituire alla parola « opportune » la parola « adeguate », che credo possa essere accolto.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Gradirei un chiarimento in ordine all'emendamento Scermino 4.10, che in sostanza riproduce la formulazione adottata nel testo unificato.

FELICE SCERMINO. L'emendamento 4.10 riteniamo rappresenti una più corretta formulazione lessicale del comma 3, dell'articolo 4.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. La questione si incentra sull'articolo 275; dobbiamo capire se si vuole tornare al testo Martelli, oppure indirizzarsi verso una delle due proposte avanzate.

MARCELLO LAZZATI. Prendo spunto dall'intervento del relatore, il quale ha detto che, qualora non fosse approvata la formulazione del testo unificato, per ciò che concerne la custodia cautelare in carcere, si ritornerebbe a quanto disposto dal codice anteriormente vigente.

Ieri, nel corso della discussione, è venuta un'obiezione del collega Fragalà a quanto da me sostenuto, cioè che il comma 2-bis sarebbe contraddittorio dal punto di vista sistematico perché tale norma, nel momento in cui la difesa delle esigenze cautelari è garantita dalle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 274 (inquinamento prove, pericolo di fuga, pericolosità della reiterazione del medesimo reato, sia pure con la modifica apportata relativamente ai reati per i quali è prevista una pena massima di quattro anni), non doveva necessariamente avere un riferimento all'esecuzione della pena. L'unico riferimento possibile è già previsto dall'articolo 274, lettera *b*, che già prevedeva che nel caso di reati per i quali poteva essere irrogata una pena fino a due anni poteva venire meno la necessità della custodia cautelare.

L'obiezione del collega Fragalà era che, per i reati di cui è competente la procura (esclusi quelli rispetto ai quali la competenza è per materia, di cui all'articolo 7) esiste in realtà già la deroga, atteso che l'articolo 280 prevede la possibilità di stabilire la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, anche qualora ci sia il pericolo di inquinamento di prove « solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena ... della reclusione superiore nel massimo a tre anni », ora diventati quattro.

Apparentemente questa obiezione è suggestiva, ma non risulta convincente solo se si pensa che l'articolo 274 fa riferimento all'ipotesi di sentenza superiore a due anni, quindi sottoposta a sospensione condizionale della pena, che può essere benissimo relativa ad un'imputazione per reato la cui pena edittale sia superiore al massimo dei quattro anni. Ecco che non quadra più quella sistematicità invocata dal collega Fragalà affinché, per un certo tipo di reati con pene minori, la norma sia conforme e omogenea a questa disposizione.

Rilevo invece una contraddizione, perché si confonde l'esigenza di tutela cautelare che è alla base delle misure coercitive con la tutela prevista dall'articolo 274, lettere *a*, *b* e *c*. Non è altresì rilevante l'obie-

zione che poneva il collega Della Valle, perché tutti sappiamo che gli articoli 277 e 277-bis presupponevano un sistema in cui sussisteva l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per una serie di reati per i quali fossero previste determinate pene. Evidentemente vi era un'inversione, per cui la libertà provvisoria veniva concessa solo in presenza di certe condizioni. La distinzione fondamentale per cui non è assolutamente richiamabile l'articolo 277 del vecchio codice è che, in questo caso, la norma è a tutela dell'articolo 274 mentre, nel vecchio codice, il legislatore riteneva che, per ragioni superiori di ordine pubblico o di opportunità, quel tipo di imputazione dovesse rientrare, sia pure con distinzioni a seconda dei vari gradi e quindi con termini diversi dalla custodia cautelare, nel caso della custodia cautelare in carcere.

È per questi motivi che non condividiamo la formulazione del primo comma dell'articolo 4. Non mi convincono neppure alcune delle modifiche proposte al comma 2-bis ed al successivo comma 2, che sostanzialmente riducono - procedo ad una rapida sintesi - la gravità dei reati. Non ritengo infatti di dover affermare che anche per questi reati non valga l'inversione del principio stabilito con il cosiddetto decreto Martelli, cioè che comunque si debba far ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere in prima battuta (sia pure considerando che un emendamento propone che debba essere sempre rispettato il dettato degli articoli 273 e 274) limitatamente ai reati di cui all'articolo 416-bis, cioè di associazione mafiosa.

In questo caso il discorso è prettamente politico: così come in altre epoche non ritenevamo che, al di là delle priorità, dovessero essere previsti solo i reati di terrorismo, ma anche l'omicidio comune così in questo caso non crediamo che debba essere escluso il reato di estorsione o di rapina aggravata, qualora non rientri nella fattispecie dell'articolo 416-bis (comunque la prova di ciò è successiva alla definizione di associazione mafiosa e comunque non facile da dimostrare), lasciando come residua l'emergenza derivante dal reato di

tipo mafioso. Così come non ci convince che per questo tipo di reato grave vi sia la possibilità di una misura intermedia, laddove - lo ribadiamo - l'esigenza cautelare (e su questo siamo d'accordo) è sempre quella a tutela dell'articolo 274, quindi una tutela del famoso inquinamento della prova, pericolo di fuga o reiterazione del medesimo reato.

Se così stanno le cose, ciò non ha senso perché qualora le esigenze cautelari siano già soddisfatte, evidentemente la persona deve essere libera. Non si capisce perché si debba usare una misura coercitiva intermedia. Infatti, nel caso di pericolosità del reato, sicuramente, sempre in virtù dell'articolo 274, la persona deve essere tenuta in stato di detenzione; qualora invece esistessero altre ragioni, allora si ricadremmo nell'articolo 277 del vecchio codice, perché in quel caso saremmo di fronte ad una generica paura, per cui non sarebbe corretto lasciar circolare un mafioso prima del processo.

Dobbiamo essere chiari. Una volta che si è scelta la via secondo la quale i mezzi coercitivi in genere servono a tutela esclusivamente dell'articolo 274, non possiamo adottare misure intermedie e renderci conto che forse in questo caso avevamo compiuto un passo troppo avanti, salvo poi farne uno indietro perché ciò era insostenibile nei confronti dell'opinione pubblica.

Se questo è un discorso pragmatico, noi lo sosteniamo fino in fondo, laddove riteniamo ragionevole che anche i reati gravi allora previsti ed ancora oggi previsti nel testo del Comitato ristretto relativo all'articolo 275 vengano mantenuti quanto al chiaro dualismo: custodia cautelare in carcere o libertà totale.

Sotto questo profilo, condivido l'emendamento del Governo. Mi riservo nel prosieguo della discussione, grazie alla concessione della presidenza, di fornire un ulteriore modesto contributo al dibattito.

PRESIDENTE. Considerata la delicatezza della materia e gli stretti tempi di lavoro oggi a disposizione, ritengo sia opportuno procedere all'accantonamento dell'articolo 4 del testo unificato; l'esame di

un tema di tale rilievo potrà più compiutamente essere completato nella prossima seduta.

Mi scuso con il relatore e con l'onorevole Lazzati per non aver avanzato tale proposta prima dei loro interventi.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare il seguito dell'esame dell'articolo 4 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pecoraro Scanio 5.3, Mirone 5.1 e Neri 5.2.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

FRANCESCO BONITO. Da parte nostra non sono stati presentati emendamenti all'articolo 5, ma intendo comunque offrire un contributo alla discussione. L'articolo 5 prevede la soppressione del termine « aggravanti » dal corpo dell'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale, articolo che disciplina la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure. Ripeto, noi non abbiamo presentato emendamenti, però voglio sottoporre alla vostra attenzione la circostanza che la norma codicistica non fa altro che riproporre il disposto della legge delega. L'articolo 2, punto 32, della legge delega si esprime nello stesso modo in cui poi si è espressa la norma codicistica. È pur vero che noi siamo qui in veste di legislatore ordinario, quindi possiamo sostituire la norma della legge delega: laddove andiamo ad approvare l'articolo 5, legittimamente possiamo sostituirci alla legge delega. Però tutto sommato sarebbe neces-

saria, e comunque opportuna, un'ulteriore riflessione.

Consideriamo che, come principio generale, allorché si va a determinare, per una qualsiasi ragione, la pena nella fase predibattimentale, si fa sempre riferimento solamente alle aggravanti perché queste hanno un contenuto oggettivo, mentre le attenuanti quasi sempre abbisognano della fase del dibattimento, dell'accertamento pieno del fatto, della cognizione del fatto stesso da parte del giudice che dovrà emettere la sentenza. Affido queste osservazioni a tutti i commissari.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento 5.3 è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Mirone 5.1. Poiché l'onorevole Mirone è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

ROSY BINDI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bindi.

Pongo in votazione l'emendamento Mirone 5.1, fatto proprio dall'onorevole Bindi.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Neri 5.2.

SEBASTIANO NERI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Neri.

Pongo in votazione l'articolo 5 del testo base.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mirone 6.4, Saraceni 6.2, Garra 6.3; parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 6.1. Invito i presentatori

dell'emendamento Neri 6.5 a fornire alcuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Neri se intenda accedere alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, onorevole Della Valle.

SEBASTIANO NERI. L'emendamento 6.5 ha un carattere puramente lessicale; tuttavia, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Neri.

FELICE SCERMINO. A seguito di una ricerca curata in maniera inappuntabile dal dottor Menè, abbiamo rilevato la necessità di presentare un emendamento di questo genere alla luce del fatto che vi sono diversi reati per i quali è prevista una pena pari al massimo a quattro anni che devono lasciare la possibilità dell'intervento cautelare a fronte delle esigenze di cui all'articolo 274. Si tratta di reati anche di apprezzabile gravità oggettiva che suscitano un preoccupante allarme sociale o che possono inserirsi anche in attività di grosso spessore criminale. Intendo riferirmi a qualche reato specifico che non è stato preso in considerazione a fronte dei numerosi altri reati considerati dall'ufficio studi quale quello dell'esercizio abusivo del credito o dell'esercizio di attività creditizia; reati per i quali è prevista una pena fino a quattro anni che costituiscono attività tipiche del riciclaggio di denaro. Si tratta di un fenomeno diventato particolarmente acuto nel momento in cui si parla di usura, di racket e così via. Ricordo che si sono sviluppate su tutto il territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno, le cosiddette casse di mutualità che esercitano una vera e propria attività bancaria. Questo fenomeno ha sollecitato l'attenzione degli investigatori ed ha determinato

l'avvio di una serie di processi. Per questo reato è prevista una pena fino a quattro anni, pur trattandosi di attività collaterale al riciclaggio.

L'emendamento proposto si fa carico di adeguare la normativa alla modifica, già approvata dalla Commissione, relativa alla riduzione da cinque anni a quattro anni per i reati di cui alla lettera c) dell'articolo 274. Per superare l'anomalia esistente fra le due norme, caldeggio quindi l'approvazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelebo 6.1.

ERNESTO STAJANO. Innanzitutto vorrei affrontare il problema della « simmetria ». Questa mattina sono intervenuto relativamente all'articolo 274, sostenendo che ritenevo corretto, con riferimento alla lettera c), ridurre il termine da cinque a quattro anni, proprio per simmetria con l'istituendo secondo comma dell'articolo 280, cioè tra i limiti stabiliti per la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere e l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 274, che prevede la possibilità di reiterazione del reato ai fini di accertare quella pericolosità che poi giustifica la custodia cautelare stessa.

Introdurre nuovamente una differenziazione, come proposto dal collega Scermino, mi parrebbe misura del tutto incongrua. Va anche considerato che stabilire un limite per la reclusione superiore a quattro anni fa rientrare nella fattispecie una serie di ipotesi di reato particolarmente odiose e gravi, tra cui i delitti contro la pubblica amministrazione, nonché l'ipotesi di cui all'articolo 323, comma 2, cioè quando vi sia una compromissione di carattere patrimoniale nell'attività del pubblico funzionario; fa rientrare pacificamente tutte le ipotesi di corruzione, ad eccezione di quella impropria, che è punita con pena talmente bassa da non rientrare comunque in questi limiti; fa rientrare tutte quelle fattispecie di reato particolarmente odiose che attengono alla cosiddetta criminalità economica, quali la bancarotta fraudolenta e il falso in bilancio, particolarmente qualificato come

figura che oggi incide sulla criminalità dei « colletti bianchi ».

Non ritengo perciò che si debba scendere al di sotto del limite previsto e mi dichiaro contrario all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 6.1.

Infine, quanto all'emendamento Saraceni 6.2, ricordo che in sede di Comitato ristretto è stata svolta una discussione particolarmente approfondita in ordine all'eccezione relativa all'articolo 391 del codice di procedura penale, che stabilisce la possibilità dell'arresto in flagranza. In questi casi l'eccezione è giustificata proprio dalla particolare necessità di impedire immediatamente, attraverso l'adozione di una misura coercitiva (non necessariamente la custodia in carcere), la prosecuzione dell'attività criminosa e quindi determinare un'immediata reazione da parte dell'ordinamento, tesa ad impedire tale eventualità.

Il Comitato ristretto aveva opportunamente lasciato questa eccezione, che l'emendamento Saraceni 6.2 tende a finalizzare ad un meccanismo di riequilibratura o di omogeneizzazione di situazioni che devono restare distinte. Il trattamento del reato in flagranza è sempre stato e deve continuare a essere oggetto di una disciplina particolare, proprio perché si interviene nel momento in cui l'attività criminosa è in fase di immediata e diretta realizzazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. L'onorevole Stajano obietta che porre la misura di una pena non inferiore a quattro anni per la possibilità di emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere entrerebbe in contrasto con la lettera c) dell'articolo 274 così come contenuta nell'articolo 63 approvato questa mattina (può essere emesso provvedimento, coercitivo in genere, non di custodia cautelare in carcere, solo per i reati che siano puniti con pene non inferiori a quattro anni).

Se questa è l'obiezione, molto probabilmente non ho ben capito le argomentazioni perché ricordo che, nel corso della discussione svolta in sede di Comitato ri-

stretto che portò a stabilire il termine di cinque anni, emerse la necessità di fare attenzione a questo aspetto: poiché la custodia cautelare in carcere ordinata per ragioni di ordine pubblico rappresenta un *vulnus* al principio secondo il quale la misura coercitiva dovrebbe essere finalizzata esclusivamente ad esigenze di cautela processuale, occorre porre un limite più alto, affinché solo in presenza di reati particolarmente gravi si possa fare ricorso ad una misura cautelare (non necessariamente la custodia cautelare in carcere) per ragioni attinenti alle esigenze della collettività.

Se così è, non rilevo la contraddizione; ma probabilmente non ho ben compreso i termini della questione. Anzi, mi pare che l'univocità della determinazione della pena, non inferiore a quattro anni, per connotare ipotesi particolarmente gravi stabilisca una categoria unica che vale sia nel caso in cui si voglia limitare la possibilità di emettere misure cautelari per le ragioni di cui alla lettera c) sia nelle ipotesi in cui le esigenze cautelari siano talmente gravi da poter essere soddisfatte con la custodia cautelare in carcere.

ROBERTO PAGGINI. Stamane, quando è stato accolto un emendamento che avevo presentato insieme al collega Ayala, ho fatto riferimento proprio all'articolo 6 ed al concetto di simmetria. È in base a questo principio che sono favorevole all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 6.1, che propone la dizione « non inferiore a », riproducendo la medesima formulazione approvata per ciò che concerne l'articolo 274.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché i presentatori degli emendamenti Mirone 6.4, Saraceni 6.2 e Garra 6.3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato. Ricordo altresì che l'emendamento Neri 6.5 è stato ritirato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 6.1, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che alla votazione dell'articolo 6 nel suo complesso si procederà una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 6.1, che investe profili di costituzionalità.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fragalà 7.10. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Saraceni 7.5 e Di Lello 7.4, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.2. Sono contrario all'emendamento Mirone 7.8, agli identici emendamenti Paggini 7.3 e Pecoraro Scanio 7.7, nonché agli emendamenti Neri 7.9 e Elia 7.1. Invito infine i presentatori dell'emendamento Mattarella 7.6 a fornire chiarimenti.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione ovviamente dell'emendamento 7.2 del Governo, del quale raccomando l'approvazione.

SEBASTIANO NERI. Alla luce dell'emendamento del Governo, ritiro il mio emendamento 7.9.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor presidente, credo che la materia di cui all'articolo 7 meriti una discussione che peraltro andrebbe a ricalcare quella già svolta in ordine all'articolo 3, laddove si fa riferimento a quello che ritengo il nodo cruciale dell'articolo 7, ovvero ciò che succede nel momento in cui il pubblico ministero deve depositare presso il giudice competente tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché le deduzioni e le memorie difensive già depositate.

Non voglio ribadire le considerazioni che avevo già espresso in sede di discussione sull'articolo 3, ma nel riportarmi sinteticamente ad esse ribadisco come una volta di più non si debba temere di sanzio-

nare con la nullità quello che è un preciso dovere del pubblico ministero qualora il pubblico ministero a questo preciso dovere non adempia con scrupolosità. A parte la considerazione che nel testo dell'articolo 7 si fa riferimento ad una nullità che abbiamo già visto coincidere con quella dell'articolo 3 (quindi vi sarebbe una continuità nel disegno ispiratore di entrambi gli articoli), rilevo come la *discovery* (torniamo alla discussione di stamane) che si potrebbe temere essere troppo anticipata in realtà non ha ragione di essere. Infatti, nel momento in cui un magistrato deve disporre le misure coercitive, si va incontro ad una tale limitazione per cui o il magistrato viene messo nelle condizioni di conoscere esattamente la posizione processuale della persona nei cui confronti si vogliono assumere le misure coercitive, oppure nel dubbio egli dovrebbe respingere la domanda di misure coercitive. Credo che l'articolo 7 non faccia altro che porre un opportuno chiarimento circa un'interpretazione che comunque dovrebbe essere già pacifica sulla base delle norme vigenti.

TULLIO GRIMALDI. La formulazione più logica mi sembra sia quella contenuta nell'emendamento 7.2 del Governo, che fa cadere l'ipotesi di nullità prevista dal testo base per la richiesta di misure cautelari incompleta degli elementi da indicare. Ne deriva che la violazione delle garanzie processuali da parte del pubblico ministero potrà essere perseguita a livello disciplinare e non sul piano del processo.

GIOVANNI MARINO. Desidero manifestare alcune perplessità in ordine all'emendamento 7.2 del Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole « su cui la richiesta si fonda », le seguenti « nonché le deduzioni e le memorie difensive già depositate ». In questo modo verrebbero eliminate le seguenti parole « tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini ».

Credo che commetteremmo un errore ad approvare un emendamento di questo genere, in quanto non si comprendono le

ragioni per cui si vuole eliminare il riferimento agli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini.

EUGENIO BARESI. Forse sarebbe utile dar lettura dell'articolo così come risulterebbe dopo l'approvazione dell'emendamento 7.2 del Governo.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe del seguente tenore: « Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta... ».

L'onorevole Marino ha ragione perché l'emendamento 7.2 del Governo elimina le parole « a pena di nullità ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini ».

Andava formulato un emendamento soppressivo.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il testo dell'emendamento 7.2 del Governo deve essere riformulato; in realtà, non si tratta di un emendamento sostitutivo, ma aggiuntivo. Il testo dovrebbe recitare in questo modo: « Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché le deduzioni e le memorie difensive già depositate ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Il relatore esprime parere contrario.

MARCELLO LAZZATI. Vorrei capire come l'emendamento proposto dal Governo si concilia con l'ultima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento sostitutivo.

GIOVANNI MARINO. Signor presidente, faccio mio l'emendamento Neri 7.9.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Forse sarebbe opportuno dar lettura del-

l'emendamento Neri 7.9, fatto proprio dall'onorevole Marino.

PRESIDENTE. L'emendamento Neri 7.9, fatto proprio dall'onorevole Marino, tende a sopprimere soltanto le parole « a pena di nullità ai sensi del comma 2 dell'articolo 179 ».

PUCCIO FORESTIERE. Vorrei ricordare che in sede di Comitato ristretto dopo una lunghissima discussione si è deciso di prevedere una sanzione di nullità. In questo modo invece si rimette tutto in discussione.

FELICE SCERMINO. Vorrei far osservare, in primo luogo, che l'inserimento della dizione che l'emendamento del Governo propone di omettere, cioè degli elementi a favore dell'imputato, rappresenta una precisa scelta politica.

Abbiamo sempre sostenuto che il pubblico ministero non è una parte come il difensore, perché presidia interessi d'ordine generale e quindi ha un dovere di lealtà e di corrispondenza alla verità molto più forte e pregnante rispetto a quanto può richiedersi al difensore.

Pertanto, se si vuole privilegiare, come spesso si fa per altri fini e a volte in maniera strumentale, il momento della parte, occorrerebbe togliere il riferimento agli elementi favorevoli ad una parte, che devono essere portati alla conoscenza del giudice. Se invece, come io ritengo, si intende far risaltare il ruolo magistratuale del pubblico ministero, si deve inserire l'obbligo di fornire al giudice anche gli elementi a favore della difesa.

La sanzione di nullità riguarda gli atti e non i comportamenti. Ecco perché è stata proposta dal collega Neri la soppressione della parte relativa alla nullità, che non può riguardare la richiesta di misure cautelari avanzata dal pubblico ministero, né può colpire il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, figura che muta la sua natura da un organo qual è il pubblico ministero.

Come ho sommamente cercato di far intendere, la materia dovrebbe riguar-

dare le responsabilità disciplinari se si vuole dare forza agli obblighi precettivi, che hanno contenuto di correttezza e lealtà processuale, anche per il pubblico ministero.

PRESIDENTE. Ricordo che questi temi sono già stati discussi in modo approfondito dal Comitato ristretto. In quella sede si era giunti alla conclusione che la pena di nullità fosse la garanzia di un cambiamento di comportamenti.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Alla luce dei chiarimenti del Governo, il relatore è contrario all'emendamento 7.2 ed insiste perché venga approvata la dizione del testo unificato.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ha presentato l'emendamento per ragioni di sistematicità. Approvando il testo unificato si verificherebbe una rottura del sistema, perché si avrebbe l'unico caso in cui nel codice di procedura penale la nullità afferisce ad una richiesta e non ad un provvedimento del giudice.

ROBERTO PAGGINI. Sono favorevole all'emendamento 7.2 del Governo. Nel caso in cui non venisse approvato, sono abbastanza d'accordo con l'emendamento Neri 7.9, del quale non condivido però la scelta di far permanere il riferimento a tutti gli elementi a favore.

Insieme all'onorevole Ayala ho presentato un emendamento di diverso tenore, proponendo di sostituire quelle parole con il riferimento agli elementi acquisiti a favore della persona sottoposta alle indagini. Si tratta di una differenza di non poco conto, della quale abbiamo discusso a lungo, perché è impossibile sapere sin dall'inizio delle indagini quali siano tutti gli elementi a favore. È vero che, tolta la nullità, il problema viene sdrammatizzato, ma invito l'onorevole Neri ad accedere alla formulazione da me proposta.

ROSY BINDI. Voterò a favore dell'emendamento 7.2 del Governo e, qualora

non venisse approvato, a favore degli emendamenti 7.3 e 7.9.

Quanto all'emendamento 7.6, di cui sono cofirmataria insieme all'onorevole Mattarella, sul quale il relatore aveva chiesto un chiarimento, vorrei far presente che la nostra intenzione era di affermare ciò che si vuole ottenere abrogando il comma 1-bis dell'articolo 291, per dare al GIP la possibilità di applicare misure meno gravi. Proponiamo infatti la seguente formulazione: « Nel corso dell'indagine preliminare il giudice può disporre misure meno gravi di quelle richieste dal pubblico ministero ».

MARCELLO LAZZATI. Le considerazioni svolte dal sottosegretario circa la sistematicità della previsione di nullità mi sembrano ineccepibili. Sono infatti d'accordo che la nullità va riferita ad un provvedimento, atteso che una richiesta potrebbe eventualmente essere annullabile. Non mi è però del tutto estranea la posizione che ha portato ad inserire il principio di nullità derivante da una non attività del pubblico ministero, che si ritiene fondamentale per l'accertamento da parte del GIP degli elementi su cui si basa la concessione della misura cautelare.

Propongo perciò, eventualmente attraverso la presentazione di un subemendamento, di modificare l'articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale, atteso che riconosco semplicemente un motivo di impugnativa nel caso del riesame, prevedendo che la misura coercitiva diventa inefficace nel caso in cui sia scaduto il termine e qualora ci sia, tra i motivi di impugnativa immediatamente riscontrabili, la mancanza delle memorie difensive.

Pertanto, nel ribadire l'opinione che la nullità può essere fatta valere solo sul provvedimento e considerando che un'eventuale inadempienza può essere considerata semplicemente come motivo di impugnativa, riterrei preferibile dare caducità all'eventuale provvedimento coercitivo in mancanza delle memorie difensive, modificando in tal senso l'articolo 309. L'inefficacia sarebbe così legata non solo alla

scadenza del termine ma anche a quest'ipotesi. Non vedo altra soluzione.

PRESIDENTE. La invito a formulare il subemendamento e a sottoporlo al relatore.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, lei giustamente aveva fatto osservare che l'articolo 291 del codice di procedura penale era stato oggetto di approfondimento in sede di Comitato ristretto. Perché si era voluto espressamente indicare l'articolo 179? Perché si vuole che questi elementi siano indicati nella richiesta da parte del pubblico ministero di emettere il provvedimento di custodia cautelare e si vuole fare in modo che il giudice delle indagini preliminari rilevi immediatamente la carenza di questo requisito formale, che si traduce in un'autentica nullità.

Questo è il discorso di fondo. Noi vogliamo che la forma sia rispettata fino in fondo, perché il rispetto della forma si traduce in un rispetto della sostanza. Il pubblico ministero quando chiede al giudice delle indagini preliminari la custodia cautelare è obbligato, a pena di nullità, ad indicare gli elementi su cui la richiesta si fonda; in mancanza di tale indicazione, il giudice delle indagini preliminari respingerà la richiesta non solo nel merito, ma anche in diritto, dicendo: non mi hai indicato, a pena di nullità, questi elementi. Occorre poi considerare che in sede di tribunale o in appello si deduce questa nullità, ed è una nullità formale.

FRANCESCO BONITO. Intervengo sugli emendamenti Saraceni 7.5 e Di Lello Finuoli 7.4. Nelle nostre proposte mi sembra importante sottolineare l'istituzione di un fascicolo particolare, di un fascicolo nuovo, processuale, che deve pervenire poi al giudice delle indagini preliminari, il quale deve compiere una valutazione. Nel fascicolo processuale devono essere raccolti gli atti sui quali il pubblico ministero fonda la sua richiesta, gli atti sulla base dei quali evidentemente il GIP dovrà poi emettere la sua pronuncia. Si tratta di

un'indicazione utile che è stata fornita dal collega Saraceni e che noi abbiamo recepito nel nostro emendamento.

Rispetto al testo del Comitato ristretto, osserviamo che il termine « elementi » è molto generico ed alquanto pericoloso: siamo in una materia nella quale occorre essere molto precisi. Infatti parliamo di « atti » e riteniamo che si debbano indicare gli atti su cui la richiesta si fonda, atti che poi il GIP dovrà valutare e sulla base dei quali dovrà emettere la sua decisione.

È pur vero che nel nostro emendamento ricompare l'espressione « a pena di nullità », ma personalmente sono fermamente convinto delle osservazioni del sottosegretario, riprese poi dal collega Lazzi. Non ripeterò quindi le considerazioni già espresse, che condivido.

ERNESTO STAJANO. In verità sono piuttosto preoccupato per il modo in cui si sta procedendo all'esame degli emendamenti presentati al testo del Comitato ristretto. Spesso modifiche che possono sembrare di scarso rilievo, come quella precedentemente approvata, tesa a sostituire la parola « superiore » con « non inferiore », determinano spostamenti di un anno nell'adozione delle misure, con l'esclusione o l'inclusione di una serie enorme di reati. Mi auguro che tutti si siano resi conto di quanto sia necessario in questa materia essere attenti anche a quelle che possono sembrare semplici aggettivazioni e che tali invece non sono.

Veniamo al dunque relativamente all'articolo 291 del codice di procedura penale. Sul problema della nullità, dice bene il Governo quando afferma che in questo caso si dovrebbe parlare di inammissibilità. Ma la nullità è un concetto complesso. Esiste il principio secondo cui *vitiatur et vitiat*, e quello secondo cui *vitiatur sed non vitiat*. Esiste cioè una trasmissibilità del concetto di nullità all'atto che deriva da quello presupposto. Nella specie, è evidente che la nullità non andrà ad investire la richiesta del pubblico ministero (ci mancherebbe altro; siamo all'ABC del codice di procedura penale); ma è anche vero che un elemento di nullità che ri-

guarda l'atto presupposto, e cioè la richiesta, può determinare la nullità dell'atto che viene emesso successivamente in base a quella richiesta. Si ha cioè una comunicazione della nullità, secondo un noto principio che vale tanto in diritto civile quanto in diritto penale o in diritto amministrativo.

MARCELLO LAZZATI. Non si tratta dell'ipotesi di nullità assoluta?

ERNESTO STAJANO. Certamente. La nullità assoluta, come ho detto, riguarda soltanto il provvedimento, non può riguardare un atto del pubblico ministero, ma niente esclude che la nullità del provvedimento emesso dal GIP derivi dal presupposto atto compiuto dal pubblico ministero. Non è assolutamente tassativa l'indicazione.

FRANCESCO BONITO. È stravolgimento delle regole.

ERNESTO STAJANO. Non mi pare che vi sia alcun stravolgimento delle regole; mi sembra di parlare del sistema ordinario di identificazione delle nullità processuali.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Allora bisogna cambiare la formulazione.

ERNESTO STAJANO. Può essere necessario cambiare la formulazione, ma deve essere chiaro che la nullità assoluta, sulla base dell'articolo 179 così come previsto, può essere ben stabilita, ed in questo senso vi fu una discussione estremamente ampia in Comitato ristretto.

Quanto al discorso del pubblico ministero ed alla necessità che egli metta a disposizione, oltre che, ovviamente, le deduzioni e le memorie difensive già depositate, tutti gli altri elementi di cui è venuto in possesso a favore dell'imputato, ci troviamo di fronte ad uno dei nodi fondamentali di questo processo accusatorio, che realizza l'ermafroditismo del pubblico ministero, il quale quando fa comodo è parte, e soltanto la parte che rappresenta l'accusa, mentre quando non fa comodo

dovrebbe diventare qualcosa d'altro ed occuparsi della ricerca anche degli elementi a difesa.

La verità è che questo codice prevede che il pubblico ministero, essendo il nostro un rito accusatorio non compiutamente delineato secondo lo schema nordamericano o inglese, abbia anche il compito di andare alla ricerca degli elementi a favore dell'imputato. E allora, quale sorpresa ci può essere - io vi domando - nel codificare questa disposizione nell'articolo 291 del codice di procedura penale? Risponde ad un obbligo. Do lettura di un documento che mi perviene da alcuni magistrati, in cui si dice: « la norma ribadisce un elementare dovere di correttezza del pubblico ministero, già desumibile dalla normativa vigente, ed è quindi del tutto condivisibile ». Il fatto che il pubblico ministero debba ricercare anche gli elementi a favore dell'imputato già adesso è un fatto assolutamente normale, di pacifica deontologia professionale, ed inoltre deriva da un obbligo di legge.

Non cominciamo, quindi, a partire da un'impostazione troppo orientata su un modello ideologico di schema accusatorio che il nostro codice di procedura penale recepisce soltanto in parte! Noi assistiamo quest'obbligo deontologico e normativo con una previsione di nullità, nel senso che ho precedentemente detto. Credo che ciò sia perfettamente conforme a quel modello di assoluta correttezza nei rapporti processuali che deve improntare i rapporti tra il pubblico ministero e i difensori, ma ancora di più quelli tra il pubblico ministero ed il GIP. Infatti, non avendo quest'ultimo la possibilità - salvo eccezioni - di acquisire elementi diversi rispetto a quelli che il pubblico ministero gli fornisce (assolutamente in questa fase, trattandosi di custodia cautelare), dobbiamo fare di tutto perché il pubblico ministero orienti le sue decisioni, la sua strategia giudiziaria, il suo comportamento verso quelle regole di correttezza che gli impongono, lo ripeto, di ricercare anche gli elementi a favore dell'imputato.

Operare la distinzione fra elementi ed atti, restringendo questo contenuto deon-

tologico a carico del pubblico ministero, significa a mio avviso interpretare malamente l'indicazione che invece il codice prescrive al pubblico ministero. È chiaro che se l'indicazione nasce soltanto da atti non vi è bisogno neanche di dirlo, perché un pubblico ministero che occultasse atti, cioè che non fornisse atti di cui dispone a favore dell'imputato, entrerebbe nel codice penale. Ci mancherebbe altro! Sarebbe un falso per soppressione. Non facciamo quindi previsioni banali, non diamo indicazioni normative che non servono a nulla, ma cerchiamo di definire sul piano normativo un profilo deontologico e comportamentale del pubblico ministero che sia realmente in grado di sopperire all'attuale momento di sofferenza del codice di procedura penale; cioè la non completa parità tra difesa e pubblico ministero dinanzi al GIP e l'impossibilità per quest'ultimo di ottenere notizie degli elementi a favore dell'imputato. Questo è il problema che abbiamo davanti, che il Comitato ristretto ha tentato di risolvere con il testo che è stato presentato. L'emendamento 7.2 del Governo in questo senso rappresenta un grande passo indietro e francamente ne sono addolorato.

PRESIDENTE. Sono personalmente molto dispiaciuta del fatto che stia venendo progressivamente meno il clima di collaborazione e l'intesa maturata nella precedente fase dell'iter nel Comitato ristretto, all'interno del quale era stata trovata quanto meno una maggioranza, che stava agendo in senso riformatore rispetto alla situazione esistente ed alle anomalie o torsioni, come sono state definite da qualche membro di questa Commissione, verificatesi nell'applicazione delle norme sulla custodia cautelare. Ora, lentamente, attraverso diversi « roscichiamenti », si sta modificando il testo del Comitato ristretto che, anche se l'ho definito privatamente e pubblicamente non un'ottima riforma, era comunque un punto di mediazione che ci avrebbe consentito di approvare una riforma.

Mi auguro, ma penso che così non sia, che nessuno di noi sia vittima di suggestioni esterne al Parlamento.

ROSY BINDI. Parlando sull'ordine dei lavori e constatando che l'articolo 7 si sta rivelando un punto di dibattito non secondario, al pari di altri, e tenuto conto che il ministro Maroni in Assemblea sta rispondendo ad importanti interrogazioni, credo sia preferibile sospendere il seguito della discussione in Commissione per poi riprenderlo nel momento in cui saremo in grado di affrontare, come lei giustamente ha sottolineato, il nodo politico della questione.

PRESIDENTE. A questo punto sarà necessario convocare l'ufficio di presidenza per stabilire il calendario dei lavori della prossima settimana. Dico subito che il mio orientamento è quello di lavorare nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, pur rendendomi conto che si tratta di una proposta impopolare. Ricordo che la giornata di giovedì è festiva.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, sia pure da un punto di vista profondamente diverso dal suo, credo sia stato opportuno toccare un tasto che prima o poi avremmo comunque dovuto affrontare. In realtà, i lavori della nostra Commissione stanno registrando, lo dico senza alcuna polemica, a parere dei componenti il gruppo progressisti-federativo, atteggiamenti che non mi sembra siano coerenti con lo spirito di collaborazione riscontrato in sede di Comitato ristretto.

La discussione di questa mattina su punti tecnici importanti e quella svolta nella giornata di ieri sull'emendamento del Governo suppressivo dell'articolo 2, sulla mancanza di fondi e sulla soluzione che è stata poi trovata, credo sia avvenuta in un clima di sordità della maggioranza rispetto a suggerimenti provenienti dall'opposizione. Evidentemente rispettiamo il principio democratico per il quale alla fine ciò che vale è il risultato della votazione, però ritenevo di dover sottolineare il deterioramento del clima nel quale si svolgono i nostri lavori. Non siamo tanto preoccupati

dal fatto che le tesi delle opposizioni vengano sconfitte sulla base dei numeri dalla maggioranza, quindi sulla base di un principio di democrazia che governa i lavori di questa Commissione come quelli di tutto il Parlamento, quanto dal fatto per cui la sconfitta delle opinioni delle opposizioni è avvenuta a seguito di una sordità (il termine non vuole essere offensivo), a volte di una irragionevole sordità, alle ragioni pure tecniche che venivano rappresentate in quest'aula.

Dico ciò per un dovere di franchezza con quei colleghi con i quali abbiamo lavorato in Comitato ristretto e nei confronti della presidente, la quale, allorché dice di non voler pensare, ma in realtà lo pensa, che dietro a cambiamenti di atteggiamenti e a « rosicchiamenti » del testo, ci possano essere suggestioni esterne, non vorrei che riconducesse tali suggestioni esterne a quanto sta avvenendo fuori di qui e alle discussioni sorte all'interno della magistratura.

Dico queste cose per un dovere di chiarezza tra di noi che credo sia opportuno mantenere. Vorrei sottolineare che l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 e quello che abolisce la nullità prevista nell'articolo 7 (ricordo per inciso che al riguardo avevamo proposto una soluzione di mediazione, peraltro neppure discussa) erano stati formulati dal Governo, così come desidero rilevare che circa 150 dei 180 emendamenti presentati sono firmati da deputati della maggioranza e non dell'opposizione.

Non vorrei che si radicalizzasse un finto scontro che poi trova una smentita nei comportamenti di ogni giorno. Mi chiedo se sia possibile recuperare tra di noi un clima di confronto sereno e chiaro. Credo che sia possibile, ma per fare ciò è necessario un grande sforzo da parte di tutti ed un minimo di fiducia reciproca nel fatto che la nostra Commissione ha la consapevolezza di avere in sé le forze, le intelligenze e le competenze autonome per approvare un testo in grado di modificare la custodia cautelare in senso garantista, evitando le torsioni di tale istituto, dando certezza e presidio all'esercizio corretto

della giurisdizione e presidio forte del diritto alla difesa senza colpi di maggioranza.

Conosco il Parlamento e le Commissioni, comprendo ed intuisco le contraddizioni che spesso attraversano anche la maggioranza, ma non vorrei che in nome di una unità, qualche volta forzata, passassero atteggiamenti di chiusura che non consentono un confronto limpido e chiaro, giungendo alla fine ad un testo di fatto penalizzante dell'attività di indagine e del funzionamento della macchina giudiziaria. Poiché tutti noi, essendo operatori del diritto, sappiamo bene queste cose, credo che dovremmo affrontare le questioni politiche con grande franchezza. Sicuramente ne trarrebbe giovamento il clima della Commissione ed anche il testo finale che andremo ad approvare.

PRESIDENTE. Accolgo con favore l'appello a ripristinare un clima di confronto chiaro e sereno in vista di un risultato legislativo produttivo. Anche in questa prospettiva, è opportuna una sospensione, oggi, del dibattito. Preciso inoltre che il mio riferimento alle suggestioni non era specificamente rivolto alla minoranza.

TULLIO GRIMALDI. Vorrei comprendere bene l'oggetto della nostra discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bindi ha proposto di sospendere la seduta per poter partecipare ai lavori dell'Assemblea.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sull'ordine dei lavori il Governo, *ça va sans dire*, ha il massimo rispetto del Parlamento, di questa Commissione e del suo presidente, ai quali è grato per l'ottimo lavoro svolto. Il Governo però non è in grado di assicurare la sua presenza alle sedute della Commissione se le stesse non verranno concordate con esso. Desidero dichiararlo in modo formale, così come farò presso le altre Commissioni, anche del Senato; è chiaro che questo accordo non è necessario per quanto riguarda l'attività delle due Assemblee.

PRESIDENTE. Sono convinta che il Governo debba manifestare i suoi orientamenti sulla calendarizzazione dei lavori della Commissione, e a tal fine ricordo al rappresentante del Governo che a momenti si svolgerà la riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, per definire giorno e ora delle prossime sedute, alla quale il Governo ha naturalmente titolo per partecipare.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Purtroppo devo assentarmi per recarmi al Senato, dove sono imminenti votazioni.

GIOVANNI MARINO. Sono d'accordo sulla proposta di sospendere la seduta, anche per le considerazioni svolte dall'onorevole Bindi. Mi permetto però di osservare che era stato fissato un termine per i nostri lavori e che tale termine appare oggi assolutamente esiguo. L'importanza della materia e - perché non dirlo - le difficoltà che abbiamo incontrato nell'elaborare un corpo di norme che sia tecnicamente ben fatto e rispondente alle esigenze manifestate dall'opinione pubblica dovrebbero indurci a chiedere una proroga del termine che l'Assemblea ci ha assegnato. Avanzo tale richiesta a nome del gruppo di alleanza nazionale-MSI, perché ritengo che non possiamo lavorare in fretta: rischieremo di fare male.

PRESIDENTE. Ritengo che una richiesta di proroga sia in questo momento prematura, considerando che ancora esistono spazi disponibili per concludere la discussione entro il termine fissato dall'Assemblea.

EUGENIO BARESI. Non riesco a comprendere la ciclica necessità, quasi fossimo un pendolo, di tornare a discutere sui massimi principi. Se avessimo continuato l'esame di merito, forse avremmo trovato una soluzione.

Non ritengo che l'approvazione di alcuni articoli e non dei relativi emendamenti sia il risultato di una cieca e ottusa posizione della maggioranza, perché alcuni emendamenti sono stati respinti anche in

base al voto espresso dai deputati del gruppo di rifondazione comunista, che certo non fanno parte della maggioranza.

L'innovazione più significativa rispetto al testo unificato è stata quella conseguente all'approvazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 6.1, che ha modificato nella sostanza il lavoro compiuto dal Comitato ristretto. Dunque, continuare a porre l'accento sull'ottusità o sulla volontà di rinvio, che non esiste, costituisce nella sostanza un tentativo per non giungere all'approvazione del testo. Sono perciò preoccupato della richiesta dell'onorevole Marino: accoglierla sarebbe come dire che di questa materia non vogliamo più occuparci, che di fatto non ne vogliamo discutere.

Sono parlamentare da pochi mesi, ma mi risulta che anche nel corso della precedente legislatura la discussione su questa materia è durata per anni. Tutti conosciamo la polemica che si è svolta quest'estate sulla custodia cautelare. Si tratta quindi di un provvedimento necessario che dobbiamo approvare; certo, se decidessimo di non farlo, saremmo tutti più liberi ma, allora, non è utile restare a parlare dei massimi sistemi: meglio sarebbe rinunciare esplicitamente a deliberare in materia.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che molti commissari si sono ormai allontanati. Sembra perciò opportuno un rinvio.

SEBASTIANO NERI. Il presidente ha ragione, ma ricordo che la discussione resta agli atti; chi vorrà, potrà leggere quello che abbiamo detto.

Con serenità e franchezza vorrei dire che non ho del tutto apprezzato l'intervento dell'onorevole Baresi, perché non rilevo alcuna volontà di tergiversare o di non arrivare all'approvazione del provvedimento. Le sue stesse considerazioni non conducono a questa conclusione.

Non dimentichiamo che stiamo parlando di garanzie processuali nei rapporti tra accusa e difesa e di garanzie dei cittadini in ordine ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, una materia che

non può essere dibattuta in termini di maggioranza ed opposizione, perché si tratta di un patrimonio comune a tutte le forze politiche; lo dimostra il fatto che su molti emendamenti si è creato uno schieramento variegato e che all'interno stesso dei gruppi è emersa la necessità di un dibattito su alcuni punti qualificanti, a volte tecnici, a volte politici, per giungere ad una posizione che accomunasse tutti. La materia riguarda i singoli cittadini e perciò non si presta a schematismi o a schieramenti.

Qualora la necessità di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento dovesse impedirmi di discutere con i colleghi del gruppo al quale appartengo o con gli altri commissari e di valutare, ad esempio, le ipotesi di obbligatorietà o meno della custodia cautelare in carcere, credo che sarebbe meglio avere un mese e mezzo in più di tempo.

Ricordo che stiamo trattando delle potenzialità di difesa del cittadino nel processo penale, delle possibilità della parte pubblica di rappresentare le esigenze della collettività, del funzionamento e quindi della possibilità di esitazione dei processi e del diritto dei cittadini di avere un processo giusto che consenta di arrivare ad una sentenza giusta.

Tutto questo non mi sembra materia che possa essere stretta in ambiti temporali. Si tratta di materia di fronte alla quale una legislatura appena nata ha il dovere di porsi con la massima responsabilità, utilizzando tutto il tempo che occorre, senza tempi morti. Questo è il punto. Dobbiamo lavorare e discutere senza ritmi forsennati che ci impediscano di riflettere, ma senza tempi morti che a questo punto, sì, potrebbero giustificare sospetti di non voler arrivare alla conclusione.

Credo che tutti abbiano fatto la loro parte: il Comitato ristretto prima, la Commissione adesso. Io non ho fatto parte del Comitato ristretto e vi chiedo solo una cortesia. Visto che non ho partecipato alla redazione di quel testo, in larga parte apprezzabilissimo, e di conseguenza non ho potuto contribuire alla sua unanime ap-

provazione, volete consentirmi di estrinsecare la mia funzione di parlamentare eventualmente proponendo quelle modifiche che io ritenessi necessarie e che, se condivise dalla maggioranza, diventeranno il nuovo testo, mentre se non lo saranno ne prenderò atto, perché così funziona la democrazia?

Non vorrei drammatizzare il problema, perché se ogni qualvolta apriamo lo spazio ad un dibattito sereno, approfondito, che possa richiedere qualche giorno in più, dobbiamo immediatamente porci il problema delle suggestioni (non lo dico con animo polemico) o della volontà di non arrivare alla fine o altre ipotesi dietrologiche, che non trovano fondamento, evidentemente non sta in chi vuole approfondire la volontà di non giungere a conclusione. Credo che le forzature in questa materia non siano giustificabili.

Queste erano le riflessioni che intendevo esprimere a completamento di quanto ha detto il collega Marino. Faccio mia la richiesta contenuta nell'intervento del collega Marino: vogliamo lavorare con la possibilità di approfondire quanto deve essere approfondito. Questa è l'unica richiesta vera che deve essere avanzata e che non credo vada contro la volontà di pervenire ad una buona legge sulla materia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Neri. Devo ribadire che nel Comitato ristretto erano rappresentati tutti i gruppi, per cui si riteneva, o qualcuno ingenuamente riteneva che si fosse raggiunto un accordo di massima, ferma restando la libertà di tutti, maggioranza e minoranza, di presentare emendamenti, tant'è che ne sono stati presentati più da parte della maggioranza (molti dei quali, tra l'altro, sono stati ritirati) che non da parte della minoranza.

MARCELLO LAZZATI. Ritengo che la questione posta dall'onorevole Finocchiaro prima, dagli onorevoli Baresi e Neri successivamente, sia più che giustificata. In tutta serenità e franchezza (accentuo un'interpretazione del discorso, in ma-

niera paradossale ma per chiarire) non vorrei che qualche collega interpretasse il Comitato ristretto previsto dal regolamento, che ha il compito di semplificare nel caso in cui ci si trovi di fronte a più testi, come un organo che opera in sede legislativa o redigente, lasciando poi alla Commissione solo il potere di approvare o respingere il testo del Comitato ristretto. Faccio questo paradosso per accentuare quello che probabilmente Neri ha voluto dire nel suo chiarissimo intervento. Non si tratta solo di tutelare la semplice libertà del parlamentare, ma anche, atteso che il Comitato ristretto ha una sua funzione, che ha ottimamente svolto in tempi brevissimi, di consentire alla Commissione di fornire un contributo che necessariamente deve essere di grande portata nel momento in cui si affronta, come nella fattispecie, un testo, ripeto, ottimo.

Detto questo, il nocciolo della questione posta dal collega Baresi e dall'emendamento 6.1, approvato poc'anzi in linea di principio, è in termini chiari. Se si ritiene da parte della maggioranza, o comunque con una valutazione emergente dalla Commissione, in maniera neutrale (quindi avendo come fine la modifica del codice di procedura penale) di assumere una certa decisione, non vi debbono essere complessi di colpa (stavo dicendo « code di paglia », ma l'espressione avrebbe potuto essere interpretata in senso inesatto) che portino poi a non manifestare compiutamente, tanto più attraverso il voto, le proprie volontà per timori in questo caso esterni, o comunque per il timore di non essere ben compresi dall'opinione pubblica.

In queste condizioni si inserisce bene il discorso di Neri, il quale dice che non abbiamo niente da nascondere e niente da temere, e che le decisioni le assumeremo avendo unicamente come fine il miglioramento del codice di procedura penale, atteso come risultato di una verifica già in corso e come risultato nell'applicazione di questi tempi. Apro un breve inciso per ricordare che nella scorsa legislatura addirittura era stata istituita per un certo periodo una commissione speciale, con il

compito di esaminare esattamente la situazione dell'applicazione del codice di procedura penale e quindi di provvedere già ad eventuali miglioramenti. Questi miglioramenti ora vengono apportati in Commissione permanente, per cui non vi deve essere alcun limite di tempo, avendo tutti come traguardo l'effettivo miglioramento del testo, quindi senza momenti puramente defatigatori ma con momenti di effettiva riflessione.

Peraltro ciò è imposto da alcuni articoli che oggi abbiamo esaminato. Infatti, la figura del pubblico ministero è ancora ibrida, perché non siamo ancora di fronte al pubblico ministero anglosassone. È una figura ibrida, come è stato autorevolmente e chiaramente rilevato, che ha in realtà le due competenze di accusa e di difesa. Adirittura, come nell'articolo che stavamo esaminando, vediamo che questa sua natura prescinde dall'attività nella difesa, che viene svolta, perché *inaudita altera parte*; non a caso il testo vigente del codice di procedura penale non prevede le memorie difensive nel momento della custodia cautelare, perché sappiamo bene che è un provvedimento che può essere chiesto *inaudita altera parte* e solo successivamente il difensore interviene in sede di interrogatorio. Pertanto la previsione dell'articolo 358, già ibrida di per sé, incontra difficoltà che vanno superate da un contributo di grande momento, che non può essere limitato in poche ore o in pochi giorni.

Mi si consenta una battuta. Presidente, lei sa quanto noi *lumbard*, e i milanesi in particolare, amiamo Sant'Ambrogio. Evidentemente nessuno pensa che le 24 ore perse - si fa per dire - nella giornata del 7 dicembre siano interpretate come momento defatigatorio, atteso che la riflessione deve essere ampia, data l'importanza della materia. Come è stato rilevato da tutte le parti che hanno fornito il loro grande contributo a questa modifica, si tratta in realtà di operare dei passaggi, perché in questa fase di crisalide (questo codice è ancora a livello di crisalide: il caso del pubblico ministero e quello del GIP sono i più significativi) abbiamo la ne-

cessità di provvedere a trasformazioni del codice che lo rendano effettivamente conforme ad un nuovo codice di procedura penale che veda esattamente ravvisati i termini del processo accusatorio.

Condivido pertanto il richiamo del collega Neri, con i due estremi ben chiari. Nessuno qui mira a perdere tempo o a « menare il can per l'aia », come si suol dire; ma non si può pensare di svolgere discussioni su sviluppi fondamentali in tempi troppo brevi, con la conseguenza (lo dico a me stesso e a qualche amico) di pervenire ad una manifestazione di volontà diversa da quella che si vorrebbe effettivamente perseguire, perché intimiditi da una non chiara situazione.

Ribadisco il mio umile invito affinché i tempi siano congrui alle nostre necessità.

PRESIDENTE. Ricordo che il termine del 13 dicembre, per la conclusione dei lavori della Commissione, è stato fissato dall'Assemblea.

TULLIO GRIMALDI. Non so se i colleghi hanno presente quella famosa sinfonia di Haydn detta dell'Addio, nella quale gli strumenti si allontanano uno alla volta, poco a poco e alla fine rimane solo un violino a suonare il tema principale. Non vorrei che rimanessimo come quel principe, al quale la sinfonia è dedicata, a sentire soltanto un violino che continua a suonare in maniera sempre più sommessa il tema della custodia cautelare.

Dico questo perché ho avuto la sensazione che mentre in Comitato ristretto si è discusso in maniera più tecnica, esaminando i problemi, facendo rimanere fuori la suggestione della politica (uso il termine suggestione usato dalla presidente, ma forse non è tra i più appropriati), oggi ci troviamo di fronte alla possibilità che i riflettori siano già accesi su ciò che sta avvenendo nella nostra Commissione, facendo tornare alla ribalta in maniera prepotente il tema della politica.

A questo punto riesce difficile esaminare un testo tecnico che mette ordine nel processo penale in una materia delicata avendo alle spalle queste istanze che pro-

vengono fuori dagli stessi gruppi o da parte degli stessi gruppi, fuori anche dalla suggestione esterna. Ho l'impressione che si stia perdendo di vista il lavoro compiuto e d'altra parte vorrei sottolineare che il gruppo al quale appartengo ha presentato un solo emendamento riferito all'articolo 275, peraltro dichiarando la nostra disponibilità a ritirarlo. Mi rendo conto che il testo possa essere migliorato, ma dev'essere un perfezionamento di carattere esclusivamente tecnico.

Molte volte le proposte presentate non tendono neppure al miglioramento del testo da un punto di vista tecnico, ma addirittura tornano in campo opzioni di fondo che oggi ritroviamo non all'interno delle forze di maggioranza e di Governo, ma in quelle di minoranza. Non vorrei essere pessimista, ma se nella scorsa legislatura si è discusso per un anno e mezzo senza approdare ad alcun risultato e non solo per la fine anticipata della legislatura, ho l'impressione che oggi sia in atto una vera e propria manovra tendente a bloccare questo provvedimento. Preannuncio, quindi, che da questo momento il mio gruppo utilizzerà tutti gli strumenti in termini politici per far presente i propri punti di vista tendenti ad assicurare maggiore garanzia agli imputati, equilibrando i termini del processo tra accusa e difesa, abbandonando le argomentazioni tecniche sulle quali il mio gruppo è stato sempre disposto a mediare, così come abbiamo fatto in Comitato ristretto.

EMIDDIO NOVI. Ritengo che l'onorevole Grimaldi abbia alzato il velo dell'ipocrisia sui lavori della nostra Commissione che, vorrei ricordare, sono stati preceduti e poi accompagnati da una forte azione di lobbismo politico e di lobbismo proveniente da alcuni ambienti della magistratura. Non è un mistero la discussione di un documento articolato sugli indirizzi che una corrente della magistratura vorrebbe fossero recepiti nella riforma della custodia cautelare. Nello stesso tempo non possiamo fare a meno di sottolineare che alcuni emendamenti facevano propri gli indirizzi contenuti nel documento sopra ri-

cordato. In questa Commissione da due giorni stiamo mentendo sulla vera natura del confronto...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Gli emendamenti sono del Governo, che non vuole il testo del Comitato ristretto. Cosa racconti!

EMIDDIO NOVI. Sappiamo bene che fino a quando il confronto è stato tecnico in sede di Comitato ristretto è stato possibile trovare un accordo anche su un buon testo. Successivamente l'articolato è stato « sfioracchiato » da una serie di emendamenti, tra i quali alcuni presentati dalla maggioranza e dal Governo, in conseguenza all'azione di lobbismo esterno prima denunciata.

Dobbiamo scegliere se seguire l'originario lavoro svolto dal Comitato ristretto, ispiratosi a principi di garanzia del cittadino, oppure continuare in una condizione di subalternità nei confronti di pressioni lobbistiche esterne. La Commissione dovrà scegliere con rigore e serietà. Se sapremo resistere avremo salvato un pezzo di democrazia nel nostro paese, se non sapremo resistere sarà la prova che le sedi in cui si legifera sono al di fuori del Parlamento.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Dopo l'intervento di grande onestà intellettuale che ci ha prospettato l'onorevole Grimaldi, credo sia necessaria una puntualizzazione. La Commissione e soprattutto la sua maggioranza ha manifestato una grande indipendenza e autonomia di giudizio, dimostrando la volontà di non soggiacere a determinate logiche politiche nel momento in cui ha avuto il coraggio, e se ne è assunta la responsabilità, di andare contro la posizione del Governo, in ordine ad un tema spinoso quale quello contenuto nell'articolo 6. Tutto ciò a testimonianza che la Commissione (tanto la maggioranza che l'opposizione) vuole lavorare bene senza fare politica. Non sono esatte le censure in forza delle quali si assume che questa maggioranza vuole soltanto agire a colpi di numeri. La maggioranza, sino a questo momento, ha agito non già a

colpi di numeri ma a colpi di logica, di ragionamento e di collaborazione! A dimostrazione di ciò spesso si sono registrate le più disparate maggioranze, da alleanza nazionale a rifondazione comunista, da forza Italia al PDS, a testimonianza che si vuole lavorare onestamente, lasciando la politica fuori dalla porta.

Probabilmente qualcuno vuole fare politica interrompendo i nostri lavori. Allora, vorrei richiamare l'attenzione di tutti, maggioranza ed opposizione, alla necessità che la Commissione, in tempi più o meno brevi, proceda alla formulazione di un testo, il migliore possibile, anche per dare una risposta politica all'ordinamento giudiziario, il quale ritiene che la classe politica non sia in grado di legiferare. Questa è la risposta che dobbiamo dare da un punto di vista politico! Questo è il nostro impegno!

Ritengo si possa tranquillamente proseguire su questa strada ritrovando fiducia in noi stessi e quello spirito di collaborazione che fino ad ora ha contraddistinto i nostri lavori e possibilmente - ripeto - lasciare fuori dalla porta tutta quella nebulosità e quell'alone di sospetto che molto spesso ci viene gettato addosso artatamente non comprendendo neppure da chi e perché.

Perché, allora, non votare l'articolo 7? Abbiamo ascoltato l'illustrazione degli emendamenti e la posizione espressa dal Governo, con il quale spesso siamo stati in rotta di collisione.

Come relatore assumo le mie responsabilità, anche nei confronti del gruppo politico al quale appartengono, e non me ne preoccupo perché sono convinto che la Commissione sta agendo in perfetta buona fede ed in piena coscienza. Quando ho votato l'articolo 6 ero ben cosciente delle conseguenze che ne sarebbero derivate, anche dal punto di vista politico. Mi sono assunto le mie responsabilità e, insieme a me, l'hanno fatto i colleghi ed amici della lega e di alleanza nazionale, a testimonianza che non esiste alcuna pregiudiziale a proseguire su questa strada.

Dunque, insisto perché si passi alla votazione degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 7 del Comitato ristretto. Da quella sede è venuto fuori un testo che non pretendiamo resti fermo e tetragono, ma che rappresenta comunque un apporto culturale, che ha subito alcune modifiche ed ha raccolto talune delle istanze emerse dal dibattito in Commissione. A questo punto, nella mia veste di relatore, non posso che ribadire che la formulazione migliore dell'articolo 7 - forse si potrebbe definire la « meno peggio » - è quella del testo unificato e chiedo alla presidenza di procedere alla votazione. Un differimento della decisione sembrerebbe voler eludere i problemi di fondo e forse darebbe spazio a coloro i quali credono che ci sia chissà che cosa dietro la volontà di legiferare correttamente.

Se l'articolo 7 verrà modificato lo accetteremo; non ci strapperemo le vesti se sarà accolto un emendamento sul quale avevamo espresso parere negativo. Credo

che questa sia la strada sulla quale occorre procedere.

PRESIDENTE. Considerato anche l'ormai ridotto numero di deputati presenti, credo che la Commissione non possa procedere a votazioni. Rinvio perciò il seguito della discussione ad altra seduta (presumibilmente martedì prossimo).

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 5 dicembre 1994.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).

TESTO UNIFICATO

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto ove sussistano particolari esigenze cautelari per le quali risulti assolutamente inadeguata ogni altra misura. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dal-

l'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi ».

3. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano o donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le opportune cure in caso di detenzione in carcere ».

ART. 5.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: « aggravanti » è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto

se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti ».

ART. 6.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ».

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché, a pena di nullità ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 è abrogato ».

ALLEGATO 2

**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 7

ART. 4.

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

* 4. 4.

Paggini, Ayala.

All'articolo 4, il comma 1 è soppresso.

* 4. 17.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

* 4. 20.

Mirone.

All'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Quando appare probabile che con la sentenza possa essere applicata la sospensione condizionale della pena, le misure coercitive possono essere disposte solo per le esigenze di cui all'articolo 274, lettera a).

* 4. 12.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

All'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Quando appare probabile che con la sentenza possa essere applicata la sospensione condizionale della pena, le misure coercitive possono essere disposte solo per le esigenze di cui all'articolo 274, lettera a).

* 4. 16.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere, se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o applicata altra causa estintiva del reato o della pena.

** 4. 23.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere, se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o applicata altra causa estintiva del reato o della pena.

** 4. 24.

Acquarone.

All'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Non può disporsi la misura della custodia in carcere se il giudice, sulla base di concreti elementi, ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

4. 3.

Governo.

All'articolo 4, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole in carcere.

4. 25.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 4, comma 1, capoverso, sostituire la parola presumibile con le parole ragionevolmente prevedibile.

4. 15.

Mattarella, Bindi.

All'articolo 4, il comma 2 è soppresso.

4. 21.

Mirone.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

4. 9.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello Finuoli, Scermino, Bonito, Cesetti, Bongiorno, Bonfietti, Scozzari.

All'articolo 4, comma 2, capoverso, sopprimere le parole da Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274 fino alla fine del capoverso.

* 4. 7.

Grimaldi, Di Lello Finuoli, Saraceni.

All'articolo 4, al comma 2 capoverso, sopprimere dalle parole Fermo quanto previsto fino alla fine del capoverso.

* 4. 26.

Grimaldi.

All'articolo 4, comma 2, capoverso, sopprimere le parole: Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274.

** 4. 5.

Paggini, Ayala.

All'articolo 4, comma 2, capoverso, sopprimere le parole fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274.

** 4. 19.

Mirone.

All'articolo 4, comma 2, capoverso, sostituire le parole salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi, con le seguenti parole: salvo che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure meno gravi.

4. 13.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

All'articolo 4, comma 2, capoverso, le parole , salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi, sono sostituite dalle seguenti , salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che la stessa possa essere sostituita con altre misure meno gravi.

4. 8.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Cesetti, Scermino, Bonfietti, Porcari, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 4, nel comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi.

4. 2.

Il Governo.

All'articolo 4, al comma 2, dopo il capoverso aggiungere i seguenti:

3-bis. La custodia cautelare in carcere o in luogo di cura può essere disposta per garantire esigenze di natura probatoria, soltanto quando costituisca l'unico mezzo per impedire la distruzione, la soppressione o l'alterazione di specifiche fonti di prova di natura reale o personale che devono essere indicate nell'ordinanza che applica la custodia cautelare a norma dell'articolo 292, lettera c).

3-ter. Quando sussiste l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'articolo 274 in relazione al pericolo della commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando sia fornita specifica e analitica dimostrazione dell'inadeguatezza delle misure interdittive e delle misure coercitive diverse dalla custodia in carcere indicate rispettivamente nel capo II e III del libro IV.

4. 22. Fragalà.

All'articolo 4, il comma 3 è soppresso.

4. 1. Elia, Bindi.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di indagati che siano o donna incinta o madre con prole convivente di età inferiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole anzidetta ovvero persona che abbia superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute gravi che non consentano le opportune cure in stato di detenzione in carcere ».

4. 14. Fragalà, Broglia.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano: donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, padre, di prole di età inferiore a tre anni con lui convivente qualora la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizione di salute particolarmente grave che non consentano le necessarie cure in caso di detenzione in carcere ».

4. 10. Scermino, Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Cesetti, Bonfietti, Di Lello Finuoli, Porcari, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 4, comma 3, capoverso, aggiungere all'inizio le parole Per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 416-bis del cp e sostituire le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: particolari esigenze cautelari.

4. 18. Mirone.

All'articolo 4, comma 3, capoverso, dopo le parole dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti di età inferiore a tre anni.

4. 6. Paggini, Ayala.

All'articolo 4, comma 3, capoverso, sostituire la parola opportune con la parola necessarie.

4. 11. Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Bongiorno, Bonito, Di Lello Finuoli, Cesetti, Scozzari.

All'articolo 4, comma 3, capoverso, sostituire le parole le opportune, con la parola adeguate.

4. 14.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 3.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 5, sopprimere il comma 1.

5. 1.

Mirone.

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

5. 2.

Neri.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 4.

Mirone.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. - (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dal comma seguente, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

2. Nel caso previsto dall'articolo 274, lettera c), ultimo periodo, le misure coercitive possono essere disposte solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

3. L'articolo 391, comma 5, secondo periodo, è abrogato ».

6. 2.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

All'articolo 6, comma 1, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni ovvero nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad altra misura cautelare.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non derogano a quanto stabilito dall'articolo 391, comma 5 come sostitutivo dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, ed integrato dall'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 12 luglio 1991 ».

6. 3.

Garra.

All'articolo 6, comma 1, capoverso 2, sostituire la parola superiore con le parole non inferiore.

6. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Cesetti, Di Lello Finuoli, Bonito, Scozzari.

All'articolo 6, comma 1, capoverso 3, sostituire la parola disposizione con la seguente limitazione.

6. 5.

Neri.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte, a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, che presenta al giudice competente ogni elemento rilevante ai fini della decisione e, in ogni caso, le memorie e le richieste ricevute dai difensori a norma dell'articolo 367 con la documentazione eventualmente allegata, nonché i verbali degli interrogatori o delle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 3744 o delle memorie dell'imputato, ovvero ne attesta la mancanza ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Entro i limiti della richiesta del pubblico ministero il giudice può applicare una misura meno grave ovvero disporre l'applicazione della misura richiesta con modalità meno gravose ».

7. 10.

Fragalà, Broglia.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente, raccolti in apposito fascicolo, gli atti su cui la richiesta si fonda, ivi compresi quelli a favore dell'imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive.

7. 5.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente, raccolti in apposito fascicolo, gli atti su cui la richiesta si

fonda ivi compresi a pena di nullità quelli a favore dell'imputato le eventuali deduzioni e memorie difensive.

7. 4.

Di Lello Finuoli, Bonito, Finocchiaro Fidelbo, Scozzari.

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nel comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale dopo le parole: « su cui la richiesta si fonda » sono aggiunte le seguenti: « nonché le deduzioni e le memorie difensive già depositate ».

7. 2.

Il Governo.

All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, le parole da nonché a alle indagini sono soppresse.

7. 8.

Mirone.

All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, le parole da nonché a alle indagini sono sostituite dalle seguenti: ivi compresi quelli acquisiti a favore della persona sottoposta alle indagini.

* 7. 3.

Paggini, Ayala.

All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, le parole da nonché a alle indagini sono sostituite dalle seguenti: ivi compresi quelli acquisiti a favore della persona sottoposta alle indagini.

* 7. 7.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 7, comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole a pena di nullità ai sensi del comma 2 dell'articolo 179.

7. 9.

Neri.

All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.

7. 1.

Elia, Bindi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'articolo 291 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nel corso dell'indagine preliminare il giudice può disporre misure meno gravi di quelle richieste dal pubblico ministero ».

7. 6.

Mattarella, Bindi.